

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**III LEGISLATURA**

---

(N. 129-A)

**RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE ZOLI)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro della Pubblica Istruzione

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1958

---

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1959

---

Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969

---

## INDICE

|  |               |
|--|---------------|
| I. - PREMESSA . . . . .                                | <i>Pag.</i> 3 |
| II. - IL PIANO DECENNALE . . . . .                     | 7             |
| III. - IL DISEGNO DI LEGGE . . . . .                   | 16            |
| ORDINI DEL GIORNO PROPOSTI DALLA COMMISSIONE . . . . . | 33            |
| TABELLE . . . . .                                      | 35            |
| DISEGNO DI LEGGE . . . . .                             | 49            |

ONOREVOLI SENATORI. — In un Natale di guerra, mentre su quasi tutta l'Europa imperversavano gli odii, le stragi, le distruzioni, una Voce Augusta si levava ad ammonire: « chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla società concorra da parte sua a ridonare alla persona umana la dignità concessale da Dio fin dal principio ».

Questo richiamo non è rimasto senza eco e, ovunque si sono affermate le democrazie, contemporaneamente si è affermato il diritto dell'uomo ad una propria personalità.

La Costituzione della nostra Repubblica fra i suoi Principi fondamentali stabilisce all'articolo 2 che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità, e all'articolo 3 si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

E la dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite poco tempo dopo, ribadisce il concetto del diritto dell'Uomo ad una propria dignità.

Non vi ha possibilità di dubbio che sia fondamentale, per la formazione della personalità dell'Uomo, l'istruzione.

E nessuno può non convenire, quale che ne sia la fonte, sulla affermazione che la società, sotto tutti gli aspetti, politico, sociale ed economico, « ha vitale interesse a stimolare e mantenere sul retto ordine tutte le cause, capacità e forze che hanno possibilità di vita in seno ad essa in un determinato momento storico. L'ordinamento democratico fa di qualunque cittadino una determinante della situazione generale e del bene comune. Questo cittadino bisogna fare che sia causa cosciente bene informata e intimamente responsabile. Ciò fa appello a considerare da un punto di vista ben alto tutti i problemi della scuola ».

Da questo elevato punto di vista va esaminato il presente disegno di legge.

## I.

### PREMESSA

L'esame della situazione della scuola italiana, sulla quale situazione si inserisce il disegno di legge di cui si discute, può essere utile preceduto da una indagine su quello che è stato l'*iter*, attraverso il quale si è giunti a tale situazione: ogni decisione per l'avvenire non può prescindere dalla considerazione non solo del presente, ma anche del passato.

E d'altro lato, come è stato rilevato già nella relazione del collega Moneti sullo stato di previsione dell'esercizio in corso, in prossimità della ricorrenza centenaria della nascita del Regno d'Italia non è inopportuno soffermare lo sguardo sul passato. La celebrazione dei grandi fatti militari e politici che hanno reso possibile l'evento sì decisivo per la nostra Patria, la rievocazione grata e commossa degli eroismi e dei sacrifici che accompagnarono quegli avvenimenti, il ricordo dei grandi uomini che quell'evento vollero e seppero realizzare, e una serie di grandi manifestazioni celebrative rientrano nel quadro di un dovere da compiere. E il Presidente della Commissione della pubblica istruzione non può non ritenere che si debba procedere anche all'approfondimento di studi storici relativi a quel periodo attraverso raccolta e pubblicazione di documenti e ricostruzione analitica di fatti politici e militari.

Ma non meno doveroso e sicuramente non meno utile sarà dire agli italiani quali siano stati gli effetti della conquistata unità della Patria, e quale l'opera di questa, libera ed una. La valutazione di ogni fatto umano viene, più o meno giustamente, fatta a seconda degli effetti che esso ha prodotti; anche nel terreno puramente scientifico la grandezza di una scoperta viene — al di fuori della ristretta cerchia degli esperti — giudicata non col metro della importanza sotto il profilo della scienza, ma invece col metro delle conseguenze che essa ha prodotte. Perciò non può trascurarsi l'esame del cammino che in seguito alla conseguita unità e in cento anni di libertà — sia pure temporaneamente per

oltre venti anni perduta ma poi riconquistata — il popolo italiano ha saputo percorrere. Cento anni nei quali si sono dovute affrontare le difficoltà della unificazione di regioni già costituenti stati separati e diversi per storia, per tradizione, per costume, per legislazione, per situazioni e concezioni; si sono dovute affrontare le esigenze nascenti dal raddoppiarsi della densità della popolazione in un territorio tutt'altro che ricco di risorse naturali, e si sono avuti sforzi, spese, sacrifici, e in taluni casi anche disastrose rovine di ben sei guerre; cento anni nei quali ciò nonostante da chi si rivolga indietro il progresso deve considerarsi veramente degno e mirabile frutto della operosità, della intelligenza, dello spirito di sacrificio di un popolo di grandi virtù.

Divulgare ciò nel popolo con adeguate iniziative, e con pubblicazioni popolari semplici e piane, da pubblicare insieme coi ponderosi volumi destinati alle biblioteche e agli studiosi, sarà degno tributo di gratitudine alle generazioni che ci hanno preceduti, motivo di un certo orgoglio per quelle degli anziani, e non inutile indicazione di esempio, e insegnamento e anche monito per le qualche volta troppo impazienti e orgogliose generazioni più giovani.

Non è qui il caso di fermarsi su quanto non attiene alla istruzione: ci sia consentito ricordare soltanto che i nati dei primi anni del Regno erano per oltre la metà destinati a morire prima dei sette anni e dei superstiti almeno il 50 per cento era destinato a restare senza la più elementare istruzione, analfabeti. E sia consentito altresì sottolineare come nel 1861 solo l'1,9 per cento dei cittadini aveva pienezza di diritti politici, percentuale salita fino all'avvento della Repubblica al 24,3 per cento, cioè sempre meno di un quarto, e coll'avvento della Repubblica a più del 60 per cento.

Quale sia stato il progresso della istruzione risulta dalla tabella A relativa all'andamento dell'analfabetismo della popolazione da sei anni in su. Dai 68,8 per cento analfabeti del 1871 si è gradatamente scesi nel compimento del 1951 al 12,8 e parallelamente gli alfabeti dal 31,2 del 1871 sono saliti all'87,2, con un numero di analfabeti però ancora notevolissimo: 5.456.005.

È però da osservare che fra i criteri dei diversi censimenti non vi è identità: nei censimenti anteriori all'ultimo il quesito del censimento era « sa leggere » e alfabeto veniva considerato anche chi sapeva soltanto leggere; nel 1951 sono stati considerati come analfabeti anche coloro che sapevano solo leggere o solo scrivere cioè i semi-analfabeti. La importanza della differenza, non ai fini di rivalutazione, ma ai fini del raffronto dei dati, è evidente.

Una analisi fatta da una Commissione di studio nominata dal Ministro della pubblica istruzione per rilevamenti statistici sui rapporti fra istituzioni scolastiche e fattori economici (Commissione che noi chiameremo col semplice titolo: Commissione di studio) ci dice però come attraverso la riduzione avvenuta per causa di morte, l'azione per il ricupero praticata da appositi corsi nonché dai corsi reggimentali e carcerari (dati positivi contro ai quali sta un ingresso di nuovi analfabeti calcolato in 28.000 unità annue e cioè 225.000 per gli anni 1951-1959), gli analfabeti di oltre 14 anni di età possono considerarsi ridotti a 3.280.000, cosicché il saggio percentuale sui coetanei sarebbe passato dal 14,1 all'8,6 con una riduzione del 5,5 in otto anni, il che dà motivo a considerare con una certa fiducia l'avvenire.

Tale fiducia in un avvenire meno pauroso (gli oltre 5 milioni di analfabeti meriterebbero un aggettivo anche più forte) è confortata da elementi concorrenti. L'andamento decrescente della percentuale di analfabeti in rapporto all'età (Tabella B) indica che si tratta di un fenomeno destinato continuamente a diminuire di entità. E taluni rilievi di dettaglio ciò confermano in maniera evidente. Il Sommario statistico storico pubblicato dall'Istat nel 1957 indica in una tavola da noi riprodotta (Tabella C) la percentuale degli sposi che non sottoscrissero l'atto di matrimonio (essa era del 69,1 nel 1861!); quelli che non l'hanno sottoscritto nel 1951 sono stati il 3,3; e negli anni successivi è discesa fino al 2,4.

È in base a questo complesso di elementi che noi riteniamo poter seriamente prevedere che nel censimento che è prevedibile sia eseguito nel 1961 noi potremo constatare una riduzione degli analfabeti di poco meno del

50 per cento: sempre troppi, ma anche qui con una ripartizione per età tale da far considerare certa una ulteriore riduzione e destinata ad essere influenzata dai provvedimenti di questo disegno di legge se saggiamente attuato, in quanto anche per le classi di età per le quali più bassa è la percentuale di analfabeti sono possibili — come risulta da un esame comparativo per regione — forti riduzioni ed è doveroso creare le condizioni perchè si verifichino.

Accanto ai progressi nel campo della istruzione elementare sono i progressi per la istruzione media (considerata complessivamente per gradi inferiori e superiori). La tabella D indica come nel decennio 1861-70 il 0,8 per cento dei cittadini frequentasse la scuola media. Nel decennio 1941-50 si è saliti a 20,9 di media, e particolarmente a 23,7 nel 1950; e vediamo poi come si sia da ultimo saliti, secondo gli ultimi dati per il 1956-57, ad oltre il 30 per cento; e si sia oggi probabilmente al di sopra del 31.

Tali progressi non appaiono però in un primo tempo largamente determinati dalla azione dello Stato: chè nè lo Stato liberale, nè lo Stato fascista attuarono una « politica di sviluppo » della scuola.

La monumentale Legge Casati promulgata cento anni fa ebbe un contenuto fondamentale dal punto di vista normativo, in taluni punti discutibile, ma per quanto attiene al problema dello sviluppo della scuola per opera dello Stato ha sicuramente minore rilievo. E d'altro canto lo spirito dei parlamentari del tempo, rappresentanti una classe assai limitata, l'1,9 per cento dei cittadini, non doveva essere favorevole a coraggiose iniziative se si tiene presente ciò che è narrato in un interessante volumetto di studi e ricordi di un deputato toscano, Leopoldo Galeotti (*La prima legislatura del Regno d'Italia - Firenze Le Monnier 1865*) e cioè non solo, ciò che è più noto, che il Parlamento stroncò tutte le questioni a riguardo della scuola, affidando anche l'insegnamento tecnico e classico sia per la direzione che per la spesa alle Provincie e ai Comuni, ma altresì — e ciò è meno noto — che la Commissione del bilancio andò al di là, togliendo i fondi per il Consiglio superiore e facendo voti al tempo stesso per la soppres-

sione del Ministero della istruzione pubblica (! !)

Tali drastici orientamenti non ebbero fortunatamente seguito e lo Stato continuò a dedicare le doverose cure alla scuola, ma senza quella azione a fondo e di sviluppo che sarebbe stata indispensabile in una situazione quale quella da noi sopra tratteggiata; talchè può dirsi che il progresso graduale che ebbe a verificarsi sia stato più effetto dello spirito di libertà e del costante miglioramento di condizioni economiche.

Nè per lo Stato fascista può dirsi diversamente: anche le riforme che esso introdusse e la regolamentazione che intese dare alla scuola con una apposita Carta ebbero carattere normativo: ma non fu sentita neanche in quel periodo la necessità di un maggiore impulso per lo sviluppo della scuola. D'altro canto nei regimi totalitari la istruzione, anche quando mira a raggiungere alti livelli, è inficiata di deformazione nella sua impostazione, essendo essa destinata non allo sviluppo di una persona umana, libera nei futuri orientamenti e nella valutazione delle proprie responsabilità e dei propri compiti, ma indirizzata a far pensare e sentire in un determinato modo; non tanto cioè a creare un uomo libero, quanto a creare un uomo di parte e magari un intransigente e intollerante uomo di parte.

A eliminare il dubbio che le affermazioni fatte sopra siano dettate da spirito polemico al fine di esaltare più del giusto l'opera dello Stato Repubblicano dei Governi e magari della parte politica che hanno avuto la maggiore responsabilità nella direzione della cosa pubblica, saranno sufficienti i richiami a taluni dati statistici risultanti da tabelle allegate alla presente relazione: il primo relativo alla percentuale degli stanziamenti di bilancio per la pubblica istruzione sul totale della spesa del bilancio statale (Tab. F); si vede dalle cifre riportate come tale percentuale sia stata nel tempo oscillante nella maniera più varia. Dal 4,3 del 1911 si sale al 6 nell'anno successivo per scendere al 2,4 nel 1920-21 e risalire al 4,3 nel 1922-23 e in regime fascista si ha un 4,9 nel 1923-24, si sale a un 5,2 nel 1938-39, si scende a 3,8 nel 1939-40; vedremo successivamente quale sia stata

l'azione dei governi democratici dello Stato repubblicano.

Analogamente per quanto attiene alla percentuale della spesa del Ministero della pubblica istruzione sul reddito nazionale (Tabella E). L'aliquota di reddito nazionale destinata alla Pubblica istruzione è al massimo del 2 per cento nel 1924, ma scende all'1,75 nel 1938. Vedremo anche qui il diverso andamento nel periodo repubblicano.

Ben diverso è — anzitutto dal punto di vista costituzionale — lo spirito che ha guidato lo Stato democratico repubblicano; e ben diversa è stata l'azione svolta dai suoi Governi. A questo proposito andrebbe qui ripetuto quanto detto sopra a proposito della informazione da dare al popolo; chi ami veramente la Repubblica non può non volere anzitutto che la ami tutto il popolo; e non si induce questo ad amarla, mettendo in evidenza ciò che rimane da compiere anche se non è stato possibile compierlo, trascurando di riconoscere ciò che è stato compiuto.

La Repubblica, dopo avere riconosciuto, sia pure in forma indiretta, fra i diritti inviolabili dell'uomo, il diritto al pieno sviluppo della propria personalità, e dopo avere riconosciuto e stabilito i diritti e i doveri di una società minore, la famiglia, nell'articolo 33 impone dei doveri allo Stato: la istituzione di scuole di ogni ordine e grado, e, attraverso la obbligatorietà e gratuità della istruzione inferiore per almeno otto anni, impone allo Stato l'obbligo di fornire a tutti i cittadini la scuola per tale periodo. La Costituzione sancisce anche che tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. È in queste norme la affermazione che fra i beni che lo Stato deve fornire ai cittadini e dei quali deve mettere i cittadini in grado di poter godere è la istruzione.

I governi democratici anche prima della Costituzione si sono posti sulla via dell'assolvimento di questi doveri, sia pure con gradualità: ma questa non era e non è mai evitabile, laddove si tratta di risolvere problemi in sé di ampia portata, e quando con essi concorrono altrettanti problemi non meno

importanti e non differibili; ma, se pur con gradualità, con decisione con continuità e con costanza.

È stato già messo in evidenza a proposito delle tabelle relative alla percentuale della spesa della Pubblica istruzione sul totale della spesa del bilancio dello Stato come essa fosse nel 1939 del 3,8 per cento. Essa veniva elevata nel 1946 al 6,9; nel 1948-49 all'8,7, e si manteneva costante sul 10 fino al 1956-1957 per salire poi con ritmo continuo al 12 nel 1958, al 13,3 nel 1958-59 (Tab. F) e al 14,03 nel 1959-60. E analogamente l'esame della Tabella sul rapporto fra reddito nazionale e spesa del Ministero della pubblica istruzione (Tab. E) ci dice come dall'1,78 del 1940 si sia passati — nonostante le necessità della ricostruzione — al 2,42 nel 1948, e con aumento che può anch'esso considerarsi costante, si sia giunti per l'esercizio 1958-59 al 3,86 per cento.

Altrettanto significative sono altre constatazioni: la spesa per la pubblica istruzione è di lire 11.027 per abitante nel 1958, di fronte a 7 lire nel 1907, a 60 nel 1926, a 54 nel 1936, a 1.353 nel 1946. Tra il 1907 e il 1958 la spesa *pro capite* è aumentata di 1.575 volte (dalla relazione della Commissione di studio, testo ciclostilato, pag. 48). E parallelamente la spesa per alunno è passata da 638 nel 1926, dopo essere scesa a 418 nel 1936, a 62.362 nel 1954, a 69.918 nel 1955, a 79.758 nel 1956, a 84.608 nel 1957, a 88.015 nel 1958 (pag. 49 della citata relazione).

Gli effetti di tale politica che è stata una politica di effettivo sviluppo potrebbero riscontrarsi sotto molteplici aspetti. Basterà ricordare quanto detto sopra in ordine alla azione di ricupero degli analfabeti ultraquattordicenni per un milione e mettere in evidenza come attraverso un massiccio aumento degli organici degli insegnanti delle scuole elementari si sia ridotta la media di alunni per insegnante da 41 nel 1941 gradatamente poi, anno per anno, fino a 26 nel 1955, come risulta dalla tabella a pag. 76 del Sommario statistico storico già citato, e oggi sia scesa a 24, e come egualmente l'aumento degli alunni delle scuole medie di grado inferiore e superiore sia salito, colmate le diminuzioni avute nel periodo bellico, dal 21,5

per 1000 abitanti del 1941, al 90,1 del 1954; e come i licenziati di scuola media su 100 venti di età 14-15 anni siano passati dal 13,1 del 1946 al 28,7 nel 1956.

Tale politica di sviluppo, nonostante l'aumento dei mezzi ad essa destinati, non ha potuto però fino ad ora, data la situazione preesistente, attuare il precetto costituzionale della scuola inferiore gratuita a tutti fino a 14 anni nè mettere la scuola nelle condizioni di più adeguata efficienza per lo svolgimento del proprio compito.

Sono rimaste due fondamentali carenze: la mancanza di classi sufficienti ad accogliere tutta la popolazione da 6 a 14 anni; e la insufficienza di aule, il cui numero deve evidentemente essere pari a quello delle classi (salvo i casi di scuole a classi plurime) talchè sia possibile lo svolgimento dei corsi con orari di durata normale in ore normali, sì da evitare i doppi e talvolta tripli turni, con evidente impossibilità al docente di adeguatamente istruire e al discente di apprendere.

È inoltre manifesta la necessità del potenziamento della istruzione professionale che rappresenta esigenza inderogabile per la elevazione del lavoro, e per il progresso economico e sociale nel nostro Paese.

A queste esigenze fondamentali, ed allo sviluppo prevedibile di altri settori della scuola, nonchè ad altre inderogabili necessità di questa, risponde il Piano oggetto del presente disegno di legge.

### III

#### IL PIANO DECENNALE

##### (SCOPO - PRESUPPOSTI - CONTENUTO)

È stato esattamente detto che « il Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 rappresenta di per sé la più impegnativa assunzione di responsabilità prospettata in ordine ai problemi della scuola da un governo italiano nel dopoguerra » (così Pedrazzi: Relazione introduttiva al Convegno indetto a Bologna nel novembre 1958 dalla rivista « Il Mulino »).

Esso — che ha contenuto finanziario — impegna per vero i bilanci dal 1959-60 al

1968-69 ad una progressione di stanziamenti, in aggiunta a quelli attuali, da 57.905 milioni nel primo esercizio fino a 219.990 all'ultimo per un complesso nei 10 anni di miliardi 1.385,609.

Di questi, 258.750 milioni sono destinati alla edilizia, 117.000 a dotazioni di gabinetto e attrezzature scientifiche, 89.000 per assistenza in senso ampio (Patronato scolastico, borse di studio, assistenza universitaria), 84.260 per contributi (scuola materna, università e due minori istituzioni), 818.092 per aumento di organici, 12.500 per scuole differenziali, 5.463 per la scuola popolare.

Questo piano che ha avuto il merito di suscitare attorno a sé ampi e profondi dibattiti, raggiungendo l'effetto di richiamare la opinione pubblica e interessarla su un problema fondamentale nella vita del Paese, è stato anche oggetto di numerose critiche.

È stato detto che esso è anzitutto insufficiente. Potrebbe osservarsi in linea preliminare come il concetto di sufficienza sia sempre un concetto relativo. Per giudicare se un provvedimento sia sufficiente o insufficiente è necessario tenere presente il fine che esso deve raggiungere. E tenendo presenti quelli che del disegno di legge sono fini essenziali cioè l'attuazione dell'obbligo costituzionale « la scuola inferiore gratuita per almeno otto anni » e « la istruzione professionale », il provvedimento, sia pure con limitatissimo margine per un settore, appare sufficiente.

E quanto alle altre parti sicuramente ognuno di noi sentirebbe il desiderio di più ampie provvidenze, desiderio senza limite; come nel campo del miglioramento del tenore di vita e del progresso economico e sociale del popolo la naturale aspirazione è al sempre più e al sempre meglio, così nel campo della istruzione. Ma non si può dimenticare, senza ingannare se stessi prima degli altri, che vi è un limite obiettivo ed invalicabile ed è il limite della possibilità.

Ad ogni discussione dei singoli stati di previsione si sente ripetere dagli scanni dei parlamentari, dal banco della Commissione e anche dal Ministro interessato il desiderio di un ampliamento di stanziamenti per un più completo e più perfetto funzionamento dei servizi, intesi nel più ampio senso; ognuno

di tali desideri e conseguenti lamentele è giustificato di per sè. Ma meno giustificato appare di fronte ad una visione complessiva; ed anche per questo sarebbe opportuno un diverso sistema di discussione dei bilanci.

Sotto il punto di vista generale il problema può essere di ripartizione in ragione di priorità, e nel caso dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione la ripartizione, come è stato dimostrato, è favorevole. E anche la sufficienza o meno degli aumenti previsti dal Piano va giudicata con questo criterio e non può dirsi, parlando con serenità ed obiettività, che esso meriti le critiche mosse sotto questo aspetto. E ciò tanto più considerando che si tratta di un Piano di sviluppo, proiettato nel tempo, e per il quale la esigenza della prudenza si impone anche più contro la tentazione della audacia e della spensieratezza. Indubbiamente sarebbe facile aumentare gli stanziamenti di spese, alle quali non si deve provvedere oggi, ma domani, o domani l'altro. Ma così facendosi si diminuirebbe la serietà di un piano di sviluppo.

Anche lo schema del compianto Vanoni aveva un presupposto: la stabilità monetaria. Trascurare la necessità di non fare nulla che possa — non solo oggi ma domani — compromettere quella attraverso una politica di bilancio allegra è lo stesso che sopraelevare un edificio senza preoccuparsi delle fondamenta su cui esso poggia: è fra le cose probabili, anzi certe, che man mano che l'edificio viene sopraelevato esso affonda alla base quando anche non si abbia il crollo completo.

Le stesse considerazioni rispondono alla critica di eccesso di gradualità: potrebbe aggiungersi anche che necessità di ordine tecnico impedirebbero di procedere senza gradualità ad una massiccia costruzione di aule e ad un altrettanto massiccio aumento di organici, per i quali non è da dimenticare la necessità di una scelta rigorosa.

E in sostanza la stessa risposta può essere data ad altre osservazioni e proposte: e cioè che sarebbe stato più opportuno, in luogo della determinazione della spesa per incremento degli organici, determinare la misura di tale incremento per il quale si sarebbe poi provveduto alla spesa. Anche ciò non risponde al

sistema doveroso per la amministrazione pubblica: e cioè ragionare in termini di previsione di spesa. Il concetto di adattare la cassa ai bisogni anzichè i bisogni alla cassa senza preoccuparsi in anticipo di come provvedere è indubbiamente più seducente, ma non sembra ne sia sostenibile la applicazione.

Un'altra preoccupazione è stata ripetuta: e cioè che il Piano assorba i normali incrementi del bilancio della Pubblica istruzione. In tale preoccupazione si annida evidentemente un equivoco. L'incremento della spesa per la Pubblica istruzione di questi ultimi anni non è stato causato soltanto da normali aumenti di spese, ordinarie e ricorrenti, ma da spese di carattere straordinario. Tenere presente questo è eliminare la base della preoccupazione e la richiesta che continui al di fuori del Piano l'incremento di talune spese. È evidente per vero che, dopo che — ad esempio — gli insegnanti elementari sono aumentati con velocità notevole fino a coprire quasi per intero il fabbisogno di essi, sarebbe assurdo farne continuare ad aumentare il numero colla stessa velocità. Ciò che importa è che il Piano serva a completare il fabbisogno, che le somme stanziare in esso non servano a coprire eventuali dilatazioni di spese attuali, ed anzi che anche le nuove spese possano avere la dilatazione che si imponga per le altre spese analoghe (ad esempio per aumento di stipendi per quanto si riferisce agli organici); a questo fine la Commissione ha approvato — come si vedrà — un emendamento che impone di istituire capitoli speciali per quegli aumenti di stanziamento che, confusi nei capitoli attuali, potrebbero essere assorbiti da necessari aumenti di questi.

Tutte le cose dette in risposta alle varie obiezioni non intendono però bloccare la situazione verso l'alto. Può darsi — e sarebbe auspicabile — che le previsioni di sviluppo di certi settori di scuole e le previsioni in ordine alle esigenze della scuola professionale si dimostrino errate per difetto: è chiaro che dovrà provvedersi oltre il Piano. Come è evidente che se l'andamento delle entrate lo consentirà come se imprevedibili ma auspicate circostanze consentiranno riduzione di altre spese di natura diversa, non potranno i governanti e i legislatori del tempo non

considerare la utilità di aumentare gli stanziamenti anche nei settori previsti dal Piano.

È stato infine, sempre limitandosi alle critiche fondamentali, osservato che il Piano è redatto senza tenere conto di una altra indeclinabile necessità: la riforma della scuola italiana, anzi la sua trasformazione in una scuola più rispondente a più corretti metodi pedagogici e più aderente alle necessità di un giovane che si troverà a vivere in questa nuova società in costante evoluzione. Ma di ciò sarà riparlato in sede di esame del disegno di legge e delle sue disposizioni e di relazione sulle decisioni della Commissione e sulle discussioni che le hanno precedute.

A tale esposizione, più aderente all'oggetto di questa relazione, nella prima parte della quale il relatore si è abbandonato talvolta a espressione di pensieri personali, per i quali però è convinto di interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione, a tale analisi, si diceva, è opportuno fare precedere ancora un altro studio ed un altro esame: e cioè l'esame della situazione delle singole scuole, di quelle per le quali si deve procedere ad una totale integrazione (scuole da 6 a 14 anni), di quelle per le quali si hanno elementi per un prevedibile sviluppo (scuole secondarie superiori), di quelle delle quali si vuole lo sviluppo e si intende ad esso provvedere (scuola professionale). Per altre si provvede invece al fine di consentirne lo sviluppo (scuola materna, scuola supplementare, scuola popolare) o il miglioramento (Università).

#### *Scuola elementare.*

Le provvidenze si riferiscono a due settori: le aule e le classi.

I più recenti dati raccolti dal Ministero della pubblica istruzione — Servizio centrale della Edilizia scolastica — dicono come la situazione odierna sia migliore di quella che è a base del disegno di legge. Questo partiva dal presupposto che le aule da costruire in relazione alle scuole attuali o meglio alle classi — chè il riferimento va fatto alle classi anzichè alle scuole, complessi di dimensioni varie — da costruire dicevamo, o perchè mancanti

in senso assoluto o perchè costituite di locali di fortuna, fossero 60.000 in cifra tonda. Dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959 è stata finanziata la costruzione di 15.700 aule delle quali 11.700 in diminuzione della carenza assoluta e 4.000 in sostituzione delle già esistenti, cosicchè le aule da costruire scendono da 60.000 a 48.300, alle quali vanno aggiunte quelle relative a posti aula di nuova istituzione disposti nell'anno 1958-1959; col che il numero delle aule da costruire per soddisfare il fabbisogno al 1° luglio 1959 è di 50.800.

Per quanto attiene al fabbisogno in classi la situazione apparirebbe ad una indagine non abbastanza approfondita pressochè di sufficienza.

Ove si tenga presente l'andamento della popolazione scolastica negli anni dal 1959 secondo i dati in parte accertati e in parte previsti in base ai normali criteri di previsione (vedi la Tab. G, fornita dall'Istituto nazionale di Statistica) si vede come non debba aversi in questo decennio un'apprezzabile variazione della popolazione di età 6-14 anni. Dai 4.155.000 ragazzi nel 1959 di tale età si passerà nel 1969 a 4.116.000 attraverso una curva con lievi oscillazioni. La popolazione scolastica delle scuole statali e non statali dell'anno 1957-58 (fra i dati della Commissione di studio e quelli di una relazione del professor Fraiese al Consiglio nazionale della economia e del lavoro è una certa differenza ma non di grande rilievo) è stata nel 1957-58 di 4.827.634 per scendere, secondo i dati della Commissione, a 4.580.855.

La differenza fra il numero degli alunni e la popolazione in età scolastica è rappresentata dal numero dei ripetenti di età superiore agli 11 anni; quelli che non hanno superato tale età non giuocano ai fini del calcolo, in quanto già compresi nella popolazione in età scolastica; vi è però da considerare di contro il numero degli evasori totali e degli abbandoni. Questo secondo fenomeno, cioè dei ragazzi che abbandonano la scuola senza completare il corso delle elementari, è stato secondo i dati della Commissione di Studio dal 1955-56 di 172.000, ma ove si tenga presente l'andamento rapidamente decrescente di tale fenomeno, (nel 1953-54 la percentuale era del 5,4 per cento, ora essa è discesa dal

1955 al 1956 al 3,7 per cento) vi è da ritenere con sicurezza che tale cifra abbia subito una notevole contrazione; ad essa è da aggiungere un certo numero di evasori totali, ma di contro è un elemento positivo — e confortante — ed è quello della diminuzione delle ripetenze e dell'aumento costante di coloro che completano il corso di studi nel termine prescritto. Secondo la relazione del Professore Fraiese di 100 alunni della prima classe nel 1948-49 ne arrivarono in 5<sup>a</sup> nei cinque anni nel 1952-53 soli 55, per l'anno successivo 57; per l'anno successivo 61 e di alunni di prima del 1951-52 ne erano in quinta nel 1956-57 ben 66 e il Professore Fraiese nella citata relazione del novembre 1958 calcola che la percentuale fosse giunta al 70 per cento. La Commissione di Studio dà dei dati diversi e più favorevoli scrivendo che si è trovato che i licenziandi di 5<sup>a</sup> per 100 iscritti cinque anni avanti non ripetenti erano per il periodo 1947-52 il 65 per cento, per il periodo 1950-55 il 70 per cento; per il periodo 1951-56 il 77 per cento.

Comunque anche con le cifre meno favorevoli resta il fatto certo del più rapido uscire degli alunni dalle scuole elementari, il che consente di ritenere che la popolazione scolastica, anche con le evasioni e gli abbandoni, ma tenuto conto della riduzione delle ripetenze, non sia suscettibile in complesso di notevole aumento nè vi sia bisogno di massicce provvidenze nel settore dell'aumento di classi, dato anche che la media insegnante-alunni da 1 a 24 può ritenersi soddisfacente.

Ma vi sono elementi che impongono di ritenere il contrario e cioè che l'aumento di 15.000 insegnanti che è nella previsione del disegno di legge debba considerarsi non solo opportuno, ma necessario.

Il primo elemento è quello delle certe variazioni nella distribuzione territoriale della popolazione scolastica. Basta il fenomeno del costante aumento della popolazione delle città e della correlativa diminuzione della popolazione della campagna a far convinti che fermo restando il complesso degli alunni delle scuole elementari sarà necessario egualmente l'aumento di un certo numero di classi.

Ma una seconda constatazione fa sì che lo aumento previsto dal Piano, per quanto attiene al numero delle classi, sia assolutamente indispensabile: e come per quella che sarà l'attuazione debba affermarsi in questa sede l'obbligo di seguire un criterio diretto ad una parificazione — meno difficile in questo settore che nel settore economico — fra le varie regioni.

Anche per vero nel campo della istruzione è necessario diminuire al massimo le distanze fra Nord e Sud. La distanza esistente non dipende certo da diversità di grado di intelligenza ma da un complesso di fattori, fra i quali meritano di essere sottolineati — per non dare esca a ripetizione di accuse per il passato che sono sempre inutili e controproducenti e assai spesso ingiuste — diversità di situazioni al momento della unificazione ed anche una certa parte di responsabilità di organi locali. Non va dimenticato per vero che la scuola elementare fu per lungo periodo di tempo affidata alla iniziativa degli organi locali.

Senza attardarsi nel richiamo di numerose manifestazioni di tale diversità di situazioni, alle quali è doveroso provvedere indirizzando i mezzi previsti dal Piano con prevalenza verso le regioni meridionali, basteranno taluni dati che noi abbiamo sottoposti alla attenzione del Senato in talune tabelle.

Una prima (Tab. H) riporta i dati relativi alla distribuzione degli analfabeti nel 1951 nelle varie regioni d'Italia. Si rileva da essa come vi fossero a tale data regioni nelle quali gli analfabeti rappresentavano poco più del 2 per cento dei censiti di età superiore ai 6 anni, mentre in altre regioni si giungeva ad oltre il 20 per cento e fino al 31,8 per cento, poco meno di un terzo della popolazione.

Ma più degna di attenzione è l'altra (Tab. I) quella di raffronto fra i censiti e gli analfabeti di età dai 6 ai 14 anni. È questo il dato di maggiore rilievo perchè non ci indica quale era la situazione di ieri colla correzione che il passare del tempo fatalmente apporterà, ma ci orienta per le previsioni per l'avvenire. Nel raffrontare il numero dei censiti e il numero degli analfabeti di tale età si riscontra come la percentuale nazionale sia

del 5,50; ma confrontando i dati per regioni si vedono differenze notevolissime. Si è a percentuali inferiori al 2 per cento in diverse regioni del Nord; nelle regioni meridionali, escluso l'Abruzzo e il Molise ove la situazione scolastica è alquanto migliore, si va dal 7,43 della Sardegna al 9,44 della Campania ad oltre il 10 della Puglia, della Basilicata e della Sicilia, al 13,21 della Calabria.

In regioni del Nord l'analfabetismo può considerarsi come un fenomeno di sicura vicina eliminazione totale tenuto conto che fra i censiti sono anche gli alunni di sei anni che sono certamente in notevole parte semianalfabeti e saranno stati — per il rilievo fatto sopra sui criteri del censimento del 1951 — classificati fra gli analfabeti. Nel Mezzogiorno vi sono regioni ove l'analfabetismo dei giovani raggiungeva e anche superava la media nazionale dell'analfabetismo da 6 anni in avanti.

Anche la tabella del coefficiente (Tab. L) di dispersione è grandemente significativa.

E anche altre indagini ci indicano differenze degne di rilievo e cioè l'andamento dello analfabetismo per età. Se confrontiamo due provincie su per giù della stessa popolazione, come ad esempio Brindisi e Sondrio (questa seconda provincia è in notevole parte di montagna) rileviamo:

a Brindisi: analfabeti da 10 a 14 anni 3.607; da 14 a 18 anni 4.769; da 18 a 21 anni 3.631; da 21 a 25 anni 4.510; da 25 a 35 anni 11.280;

a Sondrio: analfabeti da 10 a 14 anni: 60; da 14 a 18 anni: 58; da 18 a 21 anno: 33; da 21 a 25 anni: 50; da 25 a 35 anni: 120; e poi si sale gradatamente. Ciò nell'un caso e nell'altro per provincie. Tutti questi dati che rimontano al 1951 (Vedi Volume V Istruzione) sono certamente modificati. Anche in questo settore i Governi democratici — senza norme legislative particolari — hanno operato in maniera energica. Il numero di scuole elementari dal 1946-47 al 1958-59 è aumentato del 140 per cento nel centro-nord, del 522 nel Mezzogiorno, il che vuol dire che le classi sono ivi sestuplicate; ma restano ancora differenze da colmare.

Anche nel settore della scuola materna la percentuale di frequentanti di dette scuole

è, nei bimbi della età relativa, del 59 nel nord, del 61,8 nel centro, del 35,5 nell'Italia meridionale, del 34,5 per cento nell'Italia insulare (la media nazionale è del 44,8) e di una scuola ogni 2.608 abitanti nel Nord, ogni 3.174 nell'Italia Centrale ogni 3.252 nell'Italia meridionale, ogni 3.720 nell'Italia insulare.

E ancora il numero medio di alunni per classe elementare, con andamento decrescente, è andato da una media nazionale 41 ad una media 24, ma nel Centro Nord scende da una media 31 del 1946-47 a una media 21 del 1957-58; e nel Mezzogiorno da 35 del 1946-47 è scesa a 29 nel 1951-52 per restare costante su questa cifra: invariabilità che è effetto principalmente del fatto che mentre gli alunni delle scuole elementari nel Nord sono diminuiti dal 1946-47 di circa 400.000, nel Mezzogiorno — e questo non può non essere elemento di conforto — sono aumentati di oltre 300.000.

La conclusione di tutto ciò è quella sopra accennata e cioè che nonostante la creazione già avvenuta di ben diverse situazioni (l'aumento di scuole del 522 per cento non può non dare risultati notevoli) è necessario persistere nello sforzo. Non risulta da statistiche ma è noto come vi siano ancora nel Mezzogiorno scuole con 50 alunni e doppi turni; pertanto sia particolarmente in relazione a queste esigenze da provvedere, come il Piano prevede, all'aumento di 15.000 insegnanti per classi di nuova istituzione (e naturalmente altrettante aule).

In questi ordini di idee si è posta la Commissione quando, come si vedrà, ha concentrato l'intervento della Cassa del Mezzogiorno sulla scuola materna e ha esteso l'intervento dello Stato per la edilizia scolastica nelle zone depresse, così come nei Comuni deficitari, anche alle quote di ammortamento della spesa per la costruzione delle scuole.

#### *Scuola da 11 a 14 anni*

Per questa scuola, non è necessario dirlo, si ha una situazione assai diversa da quella relativa alla scuola elementare. Mentre per questa per vero si ha da provvedere ad un abbastanza limitato e decrescente numero di

evasioni e di abbandoni, per la scuola 11-14, cioè per la seconda parte della scuola prevista dalla Costituzione come obbligatoria, notevole è il divario fra la popolazione in età scolastica e la popolazione scolastica; il che è naturale data la mancanza — fino ad ora — della obbligatorietà della frequenza, e dato anche che non vi sono dovunque le scuole necessarie.

Anche qui però i dati dello sviluppo del più recente passato non possono non essere ricordati senza compiacimento: nel 1948-49 gli alunni della scuola media statale erano 209.000 in cifra tonda; nel 1956-57, ultimo anno per il quale si hanno dati ufficiali, gli alunni erano saliti a 368.000 con un incremento annuo del 9,5 per cento, e gli insegnanti erano passati da 17.000 a 29.500; nella scuola di avviamento gli alunni sono passati da 228.000 (1948-49) a 414.000 (1956-57) e gli insegnanti da 19.400 a 38.900 (Così in Gozzer: *Sviluppo della scuola e piano decennale*). Tenuto conto anche della scuola non statale gli iscritti in tali due scuole erano nel 1956-57 complessivamente 929.000, il che vuol dire una percentuale degli iscritti, su 1.000 abitanti, del 18,7 per cento.

La situazione ad oggi non è nota con precisione: ma, per il calcolo che deve farsi ai fini del fabbisogno cui provvedere, poiché negli ultimi anni si è avuto un incremento di circa 20.000 ad anno, può ritenersi certo che si sia saliti almeno a 950.000; e se si aggiungono a questi gli alunni della scuola post-elementare e delle scuole d'arte (in totale 50.000) si ha che gli alunni di 11-14 anni che vanno alla scuola — per essi normale — sono oggi circa un milione, piuttosto più che meno.

Un numero non indifferente di ragazzi dell'età di oltre 11 anni è però ripetente nelle scuole elementari (675.000 nel 1956-57 secondo una recente pubblicazione edita a cura della Giunta per i centri didattici, ridotti oggi, presumibilmente, a 600.000). Gli alunni di età 11-14 che vanno a scuola sono pertanto valutabili a 1.600.000.

Quale è la popolazione in età 11-14? L'Istituto di statistica ha indicato che tale popolazione per il decennio (vedi Tab. G) sarà nei due anni 1960 e 1961 di oltre 2.600.000, ma

si adagerà poi per tutti gli anni successivi sui 2.450.000; attesa la gradualità degli effetti del Piano noi riteniamo che il calcolo del fabbisogno possa farsi su questa ultima cifra: sono 850.000 alunni per i quali provvedere colle nuove aule, oltre ad eliminare la deficienza attuale e provvedere agli insegnanti.

Per semplicità di calcolo noi possiamo calcolare il fabbisogno complessivo per tutti gli alunni deducendo ciò che oggi vi è.

Oggi, come abbiamo visto, gli alunni delle scuole statali (di ogni tipo: avviamento, media, scuole d'arte, post-elementari) sono 850 mila: 1.000.000 meno 150.000 delle scuole non statali. Domani gli alunni, tenuto conto di coloro, sempre di età 11-14 che oggi non vanno a nessuna scuola, saranno 1.700.000, e cioè (2.450.000 meno i 600.000 ripetenti delle elementari e 150.000 delle scuole non statali).

Per tale numero di alunni, colla media attuale di 26 per classe le aule necessarie sono 65.400; ne esistono, o sono già finanziate al 30 giugno 1959, 28.000. Ne sono da costruire 37.400.

E gli insegnanti in ragione di 18 per classe (oggi la media è leggermente più alta) dovranno essere circa 95.000.

Nei due tipi di scuola essi erano (vedi *Annuario statistico della Pubblica Istruzione*) nell'anno 1957 nella scuola media 29.500, nella scuola di avviamento 32.700; in complesso 62.200. Senza tener conto dell'aumento verificatosi da tale anno scolastico in poi e degli insegnanti delle post-elementari, il numero di nuovi insegnanti dovrebbe ammontare a 33 mila circa (cifra che pecca per eccesso piuttosto per difetto).

Vedremo appresso come per la edilizia scolastica nel suo complesso, nonostante che la previsione a base del disegno di legge sia per cifra inferiore in taluni settori, gli stanziamenti possano considerarsi sufficienti. Per quanto attiene agli organici la relazione ministeriale non contiene indicazioni precise, ma da notizie avute la previsione è stata di un aumento di 39.000 insegnanti per questo settore e il fabbisogno è coperto con un notevole margine.

Non può non rilevarsi però come questo nostro conteggio non tenga conto di due elementi in senso di aumento: il primo della

probabile ed auspicabile diminuzione dei ripetenti delle classi elementari e quindi della restituzione di essi alla scuola degli ultraundicenni, il secondo della ripetenza attuale e futura nella scuola 11-14, e inoltre della non determinabile portata degli effetti di una redistribuzione geografica (qui però meno sensibili perchè il numero delle classi da aumentare costituisce ampia massa di manovra a tal fine).

Vi sarà per contro un elemento in senso opposto: per tutto il decennio sarà inevitabile una certa evasione (non sarà facile senza lo stimolo della obbligatorietà — che sembra al relatore difficilmente efficace sotto il profilo pratico fino a che non vi siano tutte le premesse necessarie — vincere le resistenze basate anche su ragioni di carattere economico per l'utilizzo che oggi avviene in certi settori del lavoro dei ragazzi di 11-14 anni).

Inoltre — altro elemento di diminuzione del fabbisogno — molte classi si affiancheranno a classi già esistenti e altre saranno in scuole su più di una sezione, il che renderà possibile un maggiore utilizzo di tutti gli insegnanti, elevando la media insegnante-alunno verso il 20, il che porta ad una notevole differenza.

#### *Scuola secondaria superiore*

Per le scuole di questo grado il Piano non doveva nè può prevedere la scuola per tutti i ragazzi viventi della età corrispondente; ma intende provvedere anzitutto a dare anche a questa scuola la necessaria sistemazione edilizia e poi a fronteggiare quello che sarà il naturale sviluppo — non stimolato — di essa.

Gli alunni di tali scuole nel 1956-57, riferendosi sempre ai dati pubblicati a cura della Giunta per i centri didattici, sono stati nel complesso (Istruzione tecnica, classica, scientifica, magistrale) 493.500 nelle scuole statali e 71.300 nelle scuole non statali. Il tasso medio di incremento degli ultimi dieci anni è stato del 2,7 per cento per l'istruzione tecnica e del 2,5 per cento per l'istruzione classica scientifica e magistrale; negli ultimi anni però tale tasso di incremento nel settore della istruzione tecnica è risultato più alto. Tenuto conto di ciò e considerato altresì che la esten-

sione della scuola professionale farà deviare — riportandoli su una più adatta via — parte degli alunni che oggi si incamminano per la via della attuale istruzione secondaria superiore, sembra al relatore che sia sufficiente l'aumento previsto di 2.000 classi per gli istituti classici e 7.000 per gli altri istituti. Aggiunte alle aule per tali classi quelle necessarie per le scuole attualmente esistenti (in numero queste, secondo i dati più recenti, di 3.900) nel decennio dovrebbero costituirsi 12.900 aule. Alle 9.000 classi nuove corrisponde la necessità — quanto ad organici — di 18.000 insegnanti (in genere la media è di due per classe) ed essa è nel Piano — a giudicare dallo stanziamento — molto largamente coperta.

#### *Scuola professionale*

A proposito di questa scuola il relatore non ritiene potere neanche tentare di dare indicazioni numeriche.

Dalla relazione sul disegno di legge per la formazione professionale dei lavoratori si apprende come alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione funzionino 99 istituti professionali con 250 scuole coordinate, con 33.835 alunni, ai quali conviene aggiungere i 46.546 delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, che sono destinate a trasformarsi in istituti professionali. Ma in tema di istruzione professionale ha congiuntamente e più intensamente agito il Ministero del lavoro che svolgeva anche un'azione di ricupero e di qualificazione degli adulti. L'azione dei due Ministeri si è svolta però non infrequentemente in forme concorrenziali, inutili quasi sempre, assai spesso dannose. Sia consentito osservare che tale concorrenza è per lo meno singolare in una retta organizzazione amministrativa: ciascun organo deve avere lo scopo di attuare in maniera — se possibile — perfetta ciò che è di sua competenza, ma non deve lottare per avere attribuzioni di competenze, che meglio si addicono ad altro organo; e ciò può dirsi non solo per il caso e pei ministeri di cui ci occupiamo. Invece non si è — limitandoci al caso in esame — marcata la diversità dei compiti dei due dicasteri.

Il disegno di legge sopra ricordato risolve il problema, delimitando le competenze, e particolarmente sottolineando il compito riservato al Ministero della pubblica istruzione, compito naturalmente precisato nello schema Vannoni: « una istruzione che non dovrà basarsi su settori singoli di specializzazione, ma che dovrà essere conforme agli orientamenti più avanzati che propendono oggi per una istruzione professionale che non si limiti ad una specifica preparazione ad un mestiere, ma che tenda alla formazione di una ricettività del lavoratore alle conoscenze specializzate e che pertanto insista nel trasmettere principi essenziali di metodologia del lavoro sì da creare una massa di forze di lavoro che sia nello stesso tempo qualificata e dotata di un sufficiente grado di duttilità sì da potere agevolmente adeguarsi alla fluttuazione della occupazione entro settori relativamente ampi della attività produttiva ».

Ma alla difficoltà dipendente dalla situazione accennata se ne aggiunge altra che nasce dalla esistenza di una quantità di enti pubblici, semi pubblici e privati, e di privati che si occupano della istruzione professionale e dal diverso modo di svolgimento della loro attività.

Data questa situazione, che si spera — senza molta fiducia — che accertamenti in corso possano un po' chiarire, il Piano accenna esclusivamente alla creazione di 300 nuovi istituti professionali e include le aule destinate a questa scuola nel complesso di 38.000 aule da destinare secondo la relazione ministeriale, alla scuola per il compimento dell'obbligo. L'opinione da noi espressa è che le aule necessarie per la scuola di compimento dell'obbligo siano esse sole oltre 39.000. Alla scuola professionale deve pertanto ad avviso della Commissione provvedersi a parte, secondo notizie avute dal Ministero le aule da destinare specificamente alla scuola professionale, comprese poche centinaia da costruire perchè necessarie agli attuali istituti, sarebbero al massimo 5.000. I giovani assorbiti potrebbero essere 300.000: la non rispondenza fra aule e classi dipende dal fatto che essendo una notevole parte dell'orario impegnata da esercitazioni che si svolgono in laboratori, gabinetti e campi, in

una stessa aula possono senza danno avvicinarsi due o tre classi.

Quanto agli organici si è calcolato un aumento di 10.000 insegnanti.

A questo punto (prima di passare ad esaminare il contenuto del Piano in ordine ad altre scuole o particolari istituzioni scolastiche, secondo la definizione del Titolo II, poichè non si prevede per queste l'intervento dello Stato nelle nuove costruzioni sotto forma di contributi), sembra opportuno riassumere ciò che è stato detto per la edilizia.

Le aule che sono apparse necessarie sono 75.000 per la scuola elementare, 37.400 per la scuola dell'obbligo, 12.900 per le scuole secondarie superiori, 5.000 per la scuola professionale: 130.300 in totale e cioè 5.300 più di quelle previste dal Piano. Debbono però tenersi presenti due elementi:

a) che a parte gli stanziamenti del Piano il Ministero dei lavori pubblici ha annunciato un ampio programma di edilizia scolastica;

b) che il sistema proposto dalla Commissione, per il quale buona parte delle nuove costruzioni verrà ad essere eseguita da un ente — l'U.N.R.A.-Casas — che ha particolare attrezzatura ai fini dell'edilizia ed ha fatto ottima prova, assicura una non indifferente economia di spese di progettazione, di costi di materiali, di direzione tecnica ecc.

La Commissione finanze e tesoro nella proposta analoga che avanzava prevedeva le possibilità di una economia del 10 per cento; basta molto meno per assicurare che la somma stanziata per l'edilizia sarà comunque sufficiente.

#### *Scuola materna o del grado preparatorio.*

Questa scuola ha avuto un notevolissimo incremento nell'ultimo decennio. Secondo quanto riferisce la Commissione di studio, in tale periodo si è avuto aumento di nuove scuole in ragione di 520 nuove scuole per anno, mentre l'incremento è stato di 160 scuole nei più che 40 anni dal 1901 al 1946. Il numero degli alunni nell'anno 1956-57 è stato di 1.072.000 e ogni scuola serve una popola-

zione di poco più di 3.000 abitanti (nel 1901-1902 in media ne serviva 9.800 e 4.240 nel 1946). Gli insegnanti sono saliti a 29.300; gli alunni frequentanti sono stati il 45 per cento di quelli in età da 3 a 6 anni, percentuale non indifferente se si tiene conto che si tratta in parte anche di bambini di poco più di tre anni di età, cosicchè vi è una naturale esitazione delle famiglie ad affidarli ad altri. Anche in questo settore è auspicabile un miglioramento specialmente in senso di distribuzione territoriale (vedi quanto fu detto a proposito della diversità di situazioni regionali). Per questa espansione — al di fuori di quella affidata alla Cassa per il Mezzogiorno — il Piano interviene sotto due forme: contributo per nuova istituzione e contributo per miglioramento e potenziamento delle scuole esistenti: 3 miliardi ad anno per il primo titolo, e da due miliardi e mezzo a sette miliardi per il secondo.

#### *Classi differenziali*

Per queste classi differenziali il piano provvede con uno stanziamento per la nuova istituzione di esse.

Il numero di alunni in tali tristi condizioni (anormali psichici, anormali sensoriali, minorati fisici) fu nel 1956-57 di 1.400 circa fino a sei anni, di 15.000 circa da 6 a 13 anni, di 4.500 oltre i 13 anni. Lo stanziamento previsto dal Piano è in misura crescente fino alla somma di 2.150 milioni nell'ultimo esercizio e nel complesso di 12 miliardi nei 10 anni. Esso appare sufficiente anche se si può temere un deprecabile aumento di queste dolorose necessità.

#### *Scuola popolare*

Su questa scuola molto è stato scritto nelle pregevoli relazioni sul Bilancio della pubblica istruzione (onorevole Badaloni e senatori Moneti-Ponti). Il piano parte dal presupposto che gradatamente si restringa l'area di analfabetismo, cui provvede tale scuola, e prevede stanziamenti temporanei e decrescenti.

#### *Università*

Il piano contempla l'Università sotto diversi aspetti:

l'edilizia, sotto forma di contributi nella spesa per la costruzione di istituti universitari in misura del 50 per cento per una somma costante di 5 miliardi annui, più venti miliardi (due ad anno) per contributi straordinari per le università delle zone depresse;

le attrezzature relative occorrenti in concomitanza con le costruzioni edilizie: 3 miliardi annui e in complesso 30 miliardi;

il completamento delle attrezzature didattiche e scientifiche per cinque miliardi annui e in complesso 50 miliardi. (N.B. A tal fine la recente legge di utilizzo del prestito ha destinato altri 12 miliardi);

l'aumento del contributo originario a 7 miliardi, più un miliardo per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli osservatori astronomici e delle scuole di ostetricia;

un aumento di cattedre universitarie e di posti di assistente, oltre quelli previsti dalla legge in corso di attuazione (nel Piano 180 nuove cattedre e 900 posti di assistente);

l'aumento infine del personale universitario non insegnante, con uno stanziamento costante di 4.117 milioni all'anno, salvo una minore somma nel primo esercizio.

Per la Università in complesso viene stanziata una spesa di 178 miliardi e 720 milioni per spese non ricorrenti e di quattro miliardi e 117 milioni per spese permanentemente ricorrenti.

Altro provvedimento particolare, che solo per completezza merita di essere accennato data la sua esiguità, è quello relativo al contributo alla Accademia nazionale di danza (nel Piano 28 milioni annui) e alla Accademia nazionale di arte drammatica (22 milioni annui).

#### *Assistenza*

Occorre occuparsi invece — ed infine — per completare l'esame del contenuto del Piano, di quanto attiene alla assistenza ed

alle borse di studio, forma questa più direttamente adeguata al fine, voluto dalla Costituzione, di rendere possibile a tutti i meritevoli e capaci, anche se privi di mezzi di raggiungere i più alti gradi degli studi.

L'assistenza nelle scuole materne ed elementari è esercitata, in molti casi congiuntamente ad attività di vera e propria istruzione, da molti enti estranei al Ministero della pubblica istruzione: dal Ministero dell'interno, dall'Amministrazione aiuti internazionali, dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, dall'Opera nazionale mezzogiorno d'Italia, dalla Associazione educatrice italiana, dall'Opera Montessori, dall'Ente scuola materna della Sardegna, dall'Ente preghiere asili, dalla Pontificia opera di assistenza, dal Centro italiano femminile eccetera. Non è agevole determinare l'ammontare complessivo delle somme erogate da questi Enti.

In maniera organica in ogni Comune la assistenza è affidata al Patronato scolastico, che è costituito in tutti i Comuni per l'assistenza agli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo. Le fonti principali di entrata di questi enti sono il contributo a carico dei Comuni, in ragione di 50 lire per abitante, e il contributo del Ministero della pubblica istruzione. Questo è nel bilancio 1958-59 fissato in lire 1.100.000; detto contributo è fissato per il 1959-60 in 3 miliardi ed è crescente fino a raggiungere la somma di 4.800 milioni.

L'assistenza nelle scuole secondarie è esercitata attraverso le Casse scolastiche, con concessioni di borse di studio e sussidi e premi ad alunni bisognosi e meritevoli; molte di tali borse sono erette ad enti pubblici.

Il Piano non prevede alcuna modificazione a tale sistema: andrà però chiarita la situazione dei Patronati dato il loro fine definito dalla legge e l'allargamento dei confini della scuola obbligatoria.

Di notevole entità diventa l'intervento dello Stato attraverso le borse di studio. Attualmente esse sono di un ammontare di lire 30.000 annue per alunni di scuole di avviamento, medie e professionali, di 60.000 per alunni di licei, ginnasi, licei scientifici, istituti tecnici e scuole di magistero profes-

sionale con uno stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni. Tale stanziamento — certamente inadeguato al fine — è aumentato per il 1959-60 di 980 milioni e progressivamente sale nell'ultimo esercizio a 7 miliardi e 100 milioni.

Sono inoltre aumentati i posti gratuiti nei convitti nazionali fino a raggiungere una spesa complessiva di 200 milioni.

Per l'assistenza universitaria sono infine stanziati annualmente, a partire dal 1959-60, un miliardo destinato a contributi alle opere universitarie per l'assistenza agli studenti universitari meritevoli e bisognosi e 500 milioni a fini di assistenza da erogare con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Ed è aumentato lo stanziamento per erogazione di borse di studio a 400 milioni annui, per gli studenti, a 100 milioni per i laureati.

Col che può essere considerato completo l'esame del contenuto del disegno di legge, che venne sottoposto alla Commissione.

Ma una norma fondamentale vi è inoltre, ai fini della attuazione della Costituzione, e cioè quella della gratuità della istruzione impartita nelle scuole dell'adempimento dell'obbligo e cioè della scuola da 6 a 14 anni e nelle scuole professionali.

### III.

#### IL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge è stato oggetto in Commissione di un assai ampio e approfondito dibattito.

Era stato però nella discussione sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione messo in rilievo da taluno quello che venne definito il ritardo nell'*iter* del disegno di legge: ma la Commissione non può non osservare come per l'esame da parte di essa fosse elemento indispensabile il parere della Commissione finanze e tesoro. Il relatore ritiene che il parere di altra Commissione debba essere considerato e tenuto presente in misura maggiore di quello che secondo la prassi avviene: tale parere è richiesto al fine che

non la sola rappresentanza proporzionale di tutti i partiti decida sulla formulazione della legge, ma sia tenuta presente altresì la valutazione da parte degli organi del Senato che hanno competenza su determinati settori; e il fatto che questa competenza appaia di fronte ad un disegno di legge secondaria e di consulenza non autorizza a ritenerla nulla, sì da considerare il parere quasi senza importanza, quando non anche inutile ed ingombrante. Ciò era da parte della Commissione della pubblica istruzione particolarmente doveroso nei confronti della Commissione finanze e tesoro nel caso di un disegno di legge di ampia portata finanziaria. E come si vedrà, la Commissione, del parere della Commissione finanze e tesoro, si è data ampio carico.

Sia consentito al relatore, che è il Presidente della Commissione, premettere che alle riunioni di essa intervenne quasi la totalità dei Commissari, e la discussione fu sempre profonda, elevata e serena, al massimo di quanto poteva esserlo anche quando si toccavano argomenti più strettamente politici.

Ed è elementare dovere di lealtà, dato che non fu fatta riserva di presentazione di relazione di minoranza, precisare che la maggioranza fu quasi sempre di stretta misura e che qualche proposta e qualche emendamento furono respinti perchè non accolti, in applicazione della norma regolamentare che la parità di voti su una proposta la fa considerare respinta.

La questione preliminare che si dovette esaminare, fu se al disegno di legge dovesse mantenersi la unità, o dovesse, come aveva suggerito la maggioranza della Commissione finanze e tesoro, suddividersi in tanti disegni di legge a seconda delle materie trattate in modo che i provvedimenti finanziari apparissero chiaramente ordinati e collegati alle diverse finalità, con impostazione sistematica e distinta e più precisa valutazione della spesa impegnata in ciascun settore.

La Commissione nostra non fu però di questo avviso, ritenendo che il collegamento con-

attuale che è alla base del Piano dovesse essere mantenuto, che non dovessero disperdersi gli effetti psicologici, che hanno una importanza notevole in una materia nella quale la collaborazione di tutti e particolarmente delle famiglie è indispensabile; e che d'altra parte la deliberazione congiunta su problemi certamente fra loro collegati non sembrava portare inconvenienti: se mai talune meno marcate divisioni per settori possono rendere più agevoli eventuali aggiustamenti che si rendano nel tempo necessari; sarebbe presunzione infatti ritenere che per un provvedimento destinato a attuarsi in un lungo periodo di tempo non abbia a manifestarsi l'opportunità di rettifiche e — anche — di integrazioni.

Fu invece sollevata da più Commissari una vera e propria pregiudiziale che aveva in sostanza contenuto ed effetto di sospensiva, e cioè che dovessero preventivamente secondo una parte, o congiuntamente, secondo altra, discutersi tutti i disegni di legge relativi alle singole scuole: quello sulla scuola dell'obbligo per gli alunni da 11 a 14 anni — fino al momento in cui viene estesa la presente relazione non ancora presentato al Parlamento anche se è stato noto il contenuto dello schema che sarà presentato al Consiglio dei ministri — quello per la istruzione professionale e gli altri relativi alle scuole secondarie superiori o di vario tipo. Si affermava che l'approvazione preventiva del Piano potesse risultare pregiudizievole prima che fosse accertato con quali criteri si sarebbe proceduto alla istituzione delle nuove scuole o alla riforma di quelle esistenti, e che tale accertamento avrebbe potuto dimostrare insufficienti o eccessivi taluni stanziamenti e richiedere trasferimenti o ritocchi da una ad altra voce. Ma la proposta non fu accolta: si ritenne dall'altra parte che il ritardo nella approvazione del Piano fosse pregiudizievole per notevole parte del Piano stesso, in particolare l'edilizia e la assistenza, nonchè per quanto attiene a scuole su cui le accennate riforme non sono destinate ad avere influenza alcuna, come la Scuola materna e l'Università; che il Piano aveva il

carattere di premessa indispensabile di ordine finanziario per il quale potevano essere previsti eventuali ritocchi di ordine interno, ma non era certo possibile contare — di fronte alla difficoltà di finanziamento — a un adeguamento, per lo meno immediato, ad eventuali possibili maggiori necessità; e che comunque trasferimenti interni sarebbero stati sempre possibili. Può infatti essere qui ripetuto quanto sopra detto su una normalmente prevedibile necessità, in corso di attuazione del Piano, di aggiustamenti.

In forza di questi argomenti si passò alla discussione del disegno di legge.

Il TITOLO I del disegno di legge si riferisce alla edilizia scolastica, e gli articoli relativi rappresentano più della metà degli articoli del disegno di legge stesso.

Il *Capo I* del Titolo è intitolato « Incremento o proroga delle provvidenze straordinarie previste dalla legge 9 agosto 1954, numero 645 », e riguarda tutti gli edifici per le scuole elementari, per quelli destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per le scuole di arte e gli istituti professionali e per le scuole di altri tipi nonchè per istituti statali di educazione.

Il disegno di legge a questo riguardo mantiene il sistema già stabilito dalla legge 645. Anche a questo proposito la Commissione si trovò di fronte ad un suggerimento della Commissione finanze e tesoro. Rilevava questa la gravità dell'impegno che il disegno di legge impone allo Stato per il pagamento dei contributi progressivamente crescenti nel primo decennio fino al massimo delle somme consolidate in 25 miliardi annui, destinate a perdurare in tale misura per altri venticinque anni, e per i dieci anni successivi in misura decrescente con una durata complessiva di 45 anni e suggeriva quindi l'assunzione del piano edilizio a completo carico dello Stato con uno stanziamento annuo di 30 miliardi.

Il rilievo della Commissione finanze e tesoro è assolutamente indiscutibile e potrebbe dirsi d'impressionante esattezza; la somma che lo Stato si assume da pagare è di gran

lunga superiore a quella che pagherebbe col sistema suggerito dalla Commissione finanze e tesoro: in genere del resto il sistema di diluire in lungo periodo spese che dovranno eseguirsi in periodo più breve, quando si tratta di spese relative a beni non produttivi di redditi monetari, è una operazione da sconsigliare, anche se, purtroppo per necessità, largamente praticato; ma la nostra Commissione ha rilevato:

a) come tale sistema importasse nel decennio una maggiore spesa di oltre 330 miliardi (450 in luogo dei circa 119) e pertanto l'onere finanziario del Piano salisse per il decennio a oltre 1700 miliardi; e ciò, di fronte alle obiezioni sollevate da varie parti in ordine alla copertura, non sembrava opportuno.

b) che si sarebbe imposto il problema della maggiore copertura immediata di 33.250 milioni per l'esercizio 1960-61, al che non sarebbe stato facile provvedere;

c) che le possibilità — da altre autorevoli parti suggerite — di un grosso prestito per la Scuola, che avrebbe reso possibile il provvedimento coll'intervento in capitale, sembravano precluse dalla intenzione manifestata dal Governo della emissione di un grosso prestito ai fini del potenziamento di vari settori della economia (prestito ed erogazione già approvati dal Parlamento).

d) che la totale assunzione del Piano edilizio da parte dello Stato rappresentava una modificazione del sistema applicato fino ad ora, modificazione di carattere generale d'ora in avanti, non giustificata da particolari situazioni obiettive, come sarà per una modificazione che la Commissione propone sia introdotta, in un momento nel quale è sottoposta a riesame tutta la materia degli oneri a carico dei Comuni per la scuola statale.

e) che non resta preclusa la possibilità in corso di applicazione della legge di una operazione di abbreviamento del periodo di durata della spesa che lo Stato si assume col disegno di legge.

Perciò fu mantenuto nell'articolo 1 il criterio dell'intervento dello Stato mediante contributi come nella legge 9 agosto 1954, n. 645.

Secondo quella legge lo Stato interviene colla concessione di contributi trentacinquennali in misura del 6, del 5, del 4 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile al contributo.

La percentuale è diversa in ragione del tipo di scuola che si vuole costruire (materna, dell'obbligo, superiore) e a seconda che sia costruita nel Mezzogiorno e nelle Isole, o nelle restanti regioni.

Il contributo consente di pagare quasi per intero per le misure più elevate, o in parte per le altre, le rate di mutuo per il finanziamento delle costruzioni. Per i piccoli comuni del Sud la Cassa del Mezzogiorno interviene inoltre con un contributo suppletivo dello 0,75 per cento (Legge 19 marzo 1955).

Come detto, il disegno di legge non modifica questo sistema. L'articolo 1 eleva lo stanziamento, a partire dal 1959-60, da un miliardo e 500 milioni fino a 3 miliardi e duecentocinquanta milioni nell'ultimo anno e ripartisce tale somma in ragione di un miliardo e 500 milioni per le scuole elementari, di un miliardo e duecentocinquanta milioni per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, e di 500 milioni per scuole di altri tipi e per gli istituti statali di educazione per i quali è a carico di Enti l'obbligo di fornire i locali ad uso di scuole o istituti statali.

L'articolo 2 stabilisce la misura dei contributi:

del 6 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, nonché per gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

del 6 per cento per tutte le scuole suindicate anche al di fuori del territorio di cui al capoverso precedente quando il Comitato dei ministri ritenga la condizione dei Comuni simile a quella dei Comuni del Mezzogiorno e delle Isole (questa disposizione in forza di un emendamento votato dalla Commissione è destinata ad avere una diversa applicazione);

del 5 per cento per le scuole suddette per tutto il resto del territorio della Repubblica;

del 5 per cento per le altre scuole di istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno;

del 4 per cento per le stesse scuole nel resto della Repubblica.

I contributi sono concessi ai Comuni anche per costruzione di scuole non statali laddove la scuola statale dello stesso tipo manchi.

L'articolo 3 determina le spese per le quali è ammesso il contributo, comprendendovi quelle per l'arredamento e per i sussidi audio-televisivi per le scuole elementari; quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abitazione nei locali sia obbligatoria per legge; quelle relative all'arredamento, attrezzatura di palestre e sussidi audiotelevisivi, entro certi limiti che saranno fissati con regolamento; quelle per il progetto, direzione dei lavori, vigilanza e collaudo.

L'articolo 4 si riferisce ai mutui. Senza stare a riprodurre tutto il contenuto della norma va messo in evidenza che la Cassa depositi e prestiti concederà i mutui con criteri di assoluta priorità e che tutti i mutui saranno garantiti dallo Stato. L'articolo del disegno di legge escludeva da tale garanzia i mutui per le scuole da costruire al di fuori del Mezzogiorno e delle Isole e dei Comuni equiparabili dal Comitato dei ministri. La Commissione ha ritenuto di estendere tale garanzia a tutti i Comuni considerando che per quelli che erano stati esclusi la concessione della garanzia appare più un'agevolazione che l'assunzione di un rischio da parte dello Stato.

L'articolo 5 oltre le norme per la compilazione dei programmi dispone che il Ministro della Pubblica istruzione di intesa col Ministro dei lavori pubblici stabilisce programmi biennali delle opere da eseguire col criterio della ripartizione per scuole e per territorio a seconda delle necessità dando la precedenza alle opere relative alle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un Comitato dei ministri, che si deve riunire almeno ogni trimestre, per le linee generali dei

programmi, per la determinazione di sedi equiparabili ai Comuni del Mezzogiorno e per il controllo della esecuzione dei lavori deliberati e dell'andamento delle pratiche di finanziamento.

Gli articoli 7 e 13 stabiliscono modalità relative ai progetti e alla loro approvazione e il testo di essi non sembra avere bisogno di illustrazione.

L'articolo 14, ultimo del capo, prevedeva un controllo sostitutivo da parte dello Stato, colla possibilità di sostituzione nella assunzione della iniziativa e conseguentemente nell'impegno della spesa.

In relazione ad esso la Commissione ha approvato un emendamento che è di fondamentale importanza.

Già la Commissione finanze e tesoro aveva rilevato a proposito del suggerimento di assunzione da parte dello Stato della intera spesa, come il sistema del disegno di legge non tenesse conto della impossibilità di molti Comuni di fruire delle agevolazioni pur notevoli che esso concede. L'esperienza della applicazione della legge 645 conferma ciò. Accennava perciò alla opportunità di affidare le nuove costruzioni ad altro Ente.

La nostra Commissione, che si era già dato carico della prima osservazione e era orientata nel senso del secondo suggerimento ha fuso entrambe le cose in un articolo 13-bis, ciò anzitutto per rendere possibile non solo ai Comuni del Mezzogiorno, delle Isole e delle zone depresse del Centro Nord, ma a tutti i Comuni i cui bilanci si sono chiusi nel triennio 1956-58 in costante disavanzo, di essere esonerati di fatto dall'obbligo di fornire gli edifici per le nuove scuole.

Si potrà obiettare che così si creano situazioni diverse fra coloro che hanno, magari con sacrificio, adempiuto ai loro obblighi e coloro che non lo hanno fatto, e fra Comuni che attraverso la loro più oculata amministrazione sono in condizione di poter far fronte a questi obblighi e coloro che magari per difetto di amministratori non sono in tali condizioni. Ma tutta l'azione dello Stato è costellata di interventi che tengono con-

to delle maggiori necessità senza indagare sulla origine di esse.

Il nuovo articolo stabilisce che ai Comuni del Mezzogiorno delle Isole o deficitari cronici viene concessa la facoltà di farsi sostituire per l'adempimento degli obblighi in materia scolastica dall'U.N.R.R.A.-Casas. Questa subentrerà ai Comuni a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954 e della presente legge. Essa provvederà direttamente alla progettazione degli edifici sentito un Comitato composto dal Provveditore agli studi, dallo Ingegnere capo del Genio civile e dal Sindaco del Comune interessato e resterà soggetta alla approvazione dei progetti da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per le sole opere di importo superiore a 200 milioni.

Resta scoperta però, attraverso la sostituzione, la parte di spesa destinata all'ammortamento e che sarebbe stata a carico del Comune e non può restare a carico dell'U.N.R.R.A.-Casas. Per questo caso l'ultimo comma dell'articolo prevede che debba provvedere lo Stato, mediante annuo stanziamento in aggiunta alle somme stanziare per i contributi. Per questa parte — piuttosto modesta — sembra che alla copertura possa provvedersi anno per anno cogli stati di previsione.

Anche il nuovo sistema è completato dal controllo sostitutivo: ma questo è naturalmente assai meno grave di quello precedente e sul quale la Commissione finanze e tesoro aveva richiamato l'attenzione della Commissione. Non poteva per vero non lasciare alquanto perplessi la imposizione obbligatoria di una spesa a carico di Comuni impossibilitati a sostenerla: il controllo sostitutivo previsto dall'emendamento della Commissione provvede invece solo nei confronti dei negligenti ed appare pienamente giustificato e tollerabile.

La Commissione ritiene che con questi espedienti la attuazione della legge sarà possibile e assicurata per tutti i Comuni, particolarmente laddove più necessario è che essa abbia attuazione.

Il Capo II è intitolato « Provvidenze particolari »: esso contiene disposizioni per la

edilizia in determinati settori (le scuole materne, le scuole medie) e per l'intervento della Cassa del Mezzogiorno a favore di piccoli Comuni e a favore dell'istruzione tecnica.

Il primo articolo del Capo, l'articolo 25, col quale era autorizzata la spesa di 30 miliardi in dieci anni per la costruzione di edifici per scuole materne ha dato luogo ad una accesa discussione durata diverse sedute.

Nella dicitura dell'articolo non vi era alcuna chiara esclusione della scuola privata dalla possibilità di aspirare alla concessione di contributi. È sorta così incidentalmente la grave questione dei rapporti fra scuola pubblica e scuola privata, anzi più esattamente deve dirsi dei rapporti fra lo Stato e la scuola privata.

Non è questa la sede per affrontare nella sua profondità ed ampiezza tale questione al fondo della quale è essenzialmente un contrasto di ideologie: nè è qui il caso di soffermarsi a giudicare se in questo campo non si sia in ritardo nel fissare i diritti ed obblighi delle scuole non statali, che enti e privati hanno diritto di istituire, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali: anche questi argomenti furono trattati nella discussione in Commissione e furono già oggetto di ampio e caloroso dibattito in sede di discussione dell'ultimo bilancio della Pubblica istruzione. Ma ai fini di spiegare la decisione che la Commissione prese su questo articolo, e correlativamente su altri articoli per i quali si ripresentò la questione (istituzione di classi differenziali, contributi alla scuola materna, borse di studio) basteranno talune pur brevi osservazioni.

La decisione richiedeva per vero essenzialmente la interpretazione della frase « senza oneri per lo Stato » che si legge nell'articolo 33 della Costituzione.

Gli emendamenti proposti sui vari articoli citati erano basati sulla tesi che la frase « senza oneri per lo Stato » intendesse escludere ogni e qualsiasi forma di intervento dello Stato, anche con contributi, premi sussidi o borse di studio a favore della scuola non statale. Tale tesi fu respinta dalla Commis-

sione, sia pure per uno degli articoli — scuole differenziali — a voti pari (10 contro 10).

La fondatezza di tale conclusione non sembra al relatore potersi negare, sol che si richiamino le discussioni che precedettero la formulazione dell'articolo 33 della Costituzione.

La inserzione nel terzo comma della aggiunta « senza oneri per lo Stato » fu dovuta ad una proposta dell'onorevole Corbino ed altri.

Obiettò l'onorevole Gronchi « è estremamente inopportuno precludere per via costituzionale allo Stato ogni possibilità di venire in aiuto a istituzioni le quali possano concorrere a finalità di così alta importanza sociale ». Ciò fece precisare dall'onorevole Corbino, primario firmatario dell'emendamento, il suo pensiero: « Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati: diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato ».

E l'onorevole Codignola, altro firmatario dell'emendamento, aggiungeva: « Si stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto ».

Nello stesso senso fu la dichiarazione di voto dell'onorevole Bianca Bianchi a nome del gruppo del partito socialista dei lavoratori italiani: « Dichiaro che per il nostro concetto di concedere da parte dello Stato piena libertà di insegnamento alle scuole private noi aderiamo al primo comma, e nello stesso tempo all'emendamento aggiuntivo al primo comma stesso perchè siamo assolutamente contrari al principio che lo Stato *debba* dare sovvenzioni ed aiuti economici e finanziari alle scuole private ».

E l'onorevole Walter Binni socialista indipendente dava la sua adesione ad una proposta Lozza, Condorelli e Marchesi con queste parole « Per le ragioni dette dall'onorevole Lozza e dall'onorevole Marchesi il gruppo voterà a favore dell'emendamento Lozza e naturalmente mi piace ribadire che in questo caso noi votiamo a favore di questo emendamento proprio secondo le linee che abbiamo seguite anche ieri, e cioè per escludere qualsiasi ombra di sospetto che in qualche modo si voglia imporre allo Stato il do-

vere di sovvenzionare anche sotto forma di sussidi alle famiglie e agli scolari, le scuole private ».

È abbastanza chiaro che con questa formula, contemporaneamente al riconoscimento del diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, si intese escludere solo il riconoscimento del diritto soggettivo ad ottenere aiuti dallo Stato, ma non si intesero affatto inibire in un modo o nell'altro aiuti economici.

Di questa facoltà di dare tali aiuti è del resto riconoscimento esplicito in numerosi capitoli di tutti gli stati di previsione che il Parlamento ha approvato dopo la promulgazione della Costituzione.

Ma essa è conseguenza, sia pure ingiusta nella sua limitazione (l'emendamento Corbino non fu votato da larga parte dei Costituenti che sostenevano la ingiustizia e la incoerenza con altri principi inseriti nella Costituzione dell'emendamento « senza oneri ») di altre norme costituzionali.

L'articolo 30 della Costituzione riconosce come dovere e *diritto* dei genitori mantenere istruire ed educare i figli; il diritto di priorità delle famiglie è con questo articolo espressamente riconosciuto così come l'articolo 7 riconosce il diritto della società religiosa.

E una solenne dichiarazione di poco successiva alla nostra Costituzione, la dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dopo avere stabilito nei due primi commi dell'articolo 26:

1) « Ogni individuo ha diritto alla istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) « L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera

delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace ».

Al n. 3 stabilisce: « I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli ».

E l'articolo 2 del Protocollo addizionale dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali alla Convenzione fra i Governi membri del Consiglio di Europa (la Convenzione è del 4 novembre 1950, il Protocollo addizionale del 20 marzo 1952, la legge di ratifica del 4 agosto 1955 pubblicata il 24 settembre e i cui strumenti di ratifica furono depositati il 26 ottobre stesso anno) ribadisce: « L'Etat dans l'exercice des fonctions qu'il assumerà dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

È troppo evidente il contrasto fra queste disposizioni e la tesi del divieto di qualsiasi intervento dello Stato in favore delle famiglie che intendono valersi di questo loro diritto: non si è assicurata la possibilità dell'esercizio di questo diritto a tutte le famiglie, senza discriminazione a carico dei meno abbienti con l'aggiunta « senza oneri per lo Stato »; e la interpretazione della frase solo nel senso della esclusione del dovere dello Stato rappresenta il meno che possa richiedersi per l'osservanza di questi obblighi incombenti allo Stato per diritto costituzionale interno e per impegni internazionali.

La Commissione tuttavia non si attenne a proposito dell'articolo 15 alla interpretazione della norma Costituzionale nel senso sopra indicato come più esatta, ma ritenne di accettare un emendamento nel senso di destinare tutta la somma stanziata a favore di Provincie, Comuni, Istituti pubblici di assistenza beneficenza e loro Consorzi. In questo settore per vero gli Enti pubblici sono in posizione quasi arretrata nei confronti degli altri enti.

Non è vero quanto è stato pubblicato e cioè che su 15.000 scuole materne circa 11.000 sono private e dirette da religiosi; le ultime statistiche ufficiali note (quelle della Commissione di studio) danno come dirette da religiosi nel 1956-57 il 30 per cento delle scuo-

le alla pari con quelle di Enti pubblici: ma è vero però che di fronte a tali percentuali è il 40 per cento di scuole dirette da privati; e quanto al numero degli alunni quello delle scuole statali è del 33,5 per cento di fronte al 31,1 per cento delle scuole dirette da religiosi, e al 35,4 per cento di quelle dirette da privati, motivo per cui si è convenuto nel concetto che nel favorire le nuove iniziative fossero da preferire quelle degli enti pubblici. In tal senso è l'emendamento proposto dalla Commissione.

Anche nell'articolo 15 il disegno di legge opportunamente distingue fra Mezzogiorno e le altre regioni quanto alla misura del contributo (2/3 della spesa per l'Italia meridionale e insulare e Comuni montani; 1/3 per gli altri Comuni).

Le provvidenze dell'articolo 15 per la scuola materna sono completate dalla norma di cui all'articolo 18 che stabiliva che la Cassa del Mezzogiorno possa assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti dovessero far fronte per costruzione di scuole materne ed elementari.

Il sistema introdotto per le scuole elementari secondo il quale i Comuni che non possono far fronte ad oneri per costruzione di scuole elementari possano esonerarsene facendosi sostituire dall'U.N.R.R.A.-Casas rende superflua la parte dell'articolo 18 relativa alle scuole elementari stesse. L'articolo, tenuto fermo per tutti gli altri Comuni, è stato perciò emendato colla soppressione del richiamo « alle scuole elementari ».

L'articolo 16 stanziava una somma di 10 miliardi per contributi a Comuni che adibiscano a scuole rurali fabbricati di loro proprietà per le spese di adattamento e arredamento di tali edifici.

L'articolo 17 riguarda le modalità per la domanda di contributi e per l'ammissione al finanziamento.

L'articolo 19 autorizza la Cassa del Mezzogiorno a provvedere a costruzioni e attrezzatura di scuole tecniche, istituti professionali ed istituti tecnici, nonché a finanzia-

re corsi di qualificazione e specializzazione, nonché istituzioni ed attività di carattere tecnico-educativo. La Commissione ha ultimato i suoi lavori prima della presentazione del disegno di legge sulla formazione professionale dei lavoratori. Il Relatore ritiene che tenendo presente questo disegno di legge l'intesa col Ministero della pubblica istruzione per corsi di qualificazione e specializzazione non sia coerente col più corretto sistema di separazione di competenze che, come fu già detto, è introdotto da quel disegno di legge.

Il *Capo III* (articoli dal 20 al 26) si riferisce alle provvidenze per l'Università, sempre nel settore della edilizia.

Fu già detto quando si esaminò il contenuto del Piano che venivano stanziati 50 miliardi per contributi per la edilizia universitaria, a fronte ai quali dovevano stare 50 milioni da parte degli Enti pubblici (compresi in essi le contribuzioni di altri privati ed enti).

Tale disposizione veniva completata dall'articolo 23 del disegno di legge col quale venivano stanziati altri 20 miliardi destinati a sostituzione parziale o eccezionalmente totale delle quote facenti carico agli enti pubblici territoriali, per le Università delle zone di cui alla legge 10 agosto 1920, n. 6461, o anche in altre zone, riconosciute dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 6 del disegno di legge, e di fronte alla accertata impossibilità degli Enti pubblici territoriali ad intervenire in tutto od in parte.

La Commissione ha modificato parallelamente entrambi gli articoli destinando a contributi del cinquanta per cento venti miliardi e ai contributi di cui all'articolo 23 cinquanta miliardi.

La Commissione ha poi ritenuto dovere introdurre una norma di giustizia per gli Enti che hanno di recente erogato contributi per esecuzione di opere edilizie universitarie, comprese in programmi già approvati dai Ministeri dei lavori pubblici e della Pubblica istruzione.

L'articolo 21 si riferisce alla stipulazione dei mutui: notevole in esso la concessione del-

la garanzia per i mutui per le costruzioni destinate a Istituti scientifici e cliniche universitarie, opere per le quali è parso opportuno stabilire un trattamento preferenziale, e per i mutui più onerosi perchè non contratti colla Cassa depositi e prestiti, con un contributo nella misura del 2 per cento sugli interessi, naturalmente, relativi alle somme per le spese previste e autorizzate.

L'articolo 22 stabilisce le modalità per le domande e i documenti che debbono accompagnarle.

Relativamente al piano di ripartizione per i contributi a carico dello Stato, la Commissione ha introdotto un emendamento: il disegno di legge stabiliva che esso dovesse essere determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione di intesa col Ministero dei lavori pubblici. Dato che il criterio di ripartizione dello stanziamento dovrà ispirarsi essenzialmente alla considerazione delle necessità relative alla istruzione, è parso sufficiente che il Ministero dei lavori pubblici avesse una funzione consultiva più che deliberativa ed è stato sostituito al « di intesa » il « sentito ».

Per lo stesso criterio si è ritenuto opportuno che per l'approvazione dei progetti fosse richiesta la « intesa », cioè l'intervento deliberativo, del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'articolo 25 integra il provvedimento per la edilizia con il finanziamento per l'arredamento e le attrezzature.

L'articolo 26 infine, ultimo del Capo, estende, *interpretandole*, agli Osservatori Astronomici e alle istituzioni universitarie di assistenza le norme dell'uso gratuito a tempo indeterminato degli immobili demaniali comunque messi a loro disposizione.

Pone poi a carico del Ministero dei lavori pubblici la manutenzione di tutti gli edifici demaniali messi a disposizione delle Università, Osservatori astronomici, e istituzioni universitarie.

Esaurito col Titolo I tutto quanto attiene alla Edilizia, il TITOLO II contiene provviden-

ze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche, borse di studio e assistenza.

Per tre degli articoli di questo titolo si ebbe la stessa discussione che si era avuta per l'articolo 15: e cioè per l'articolo relativo ai sussidi alle scuole materne, alla istituzione di classi differenziali e alle borse di studio.

La trattazione dell'argomento è stata già fatta sopra: si richiedeva che in tali articoli fosse precisato che gli assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne previsti dall'articolo 27 venissero espressamente riservati agli Enti pubblici; venisse precisato che gli stanziamenti per la istituzione di classi differenziali nella scuola elementare, destinate ad alunni ritardati mentali o disadatti scolastici (articolo 28) fossero riservati alle scuole statali e pubbliche; che le borse di studio (articolo 31) per le quali lo stanziamento è aumentato in misura non indifferente venissero riservate agli alunni delle scuole statali.

Tutte tali proposte furono respinte: quella relativa alle scuole differenziali può dirsi più precisamente che non fu accolta, avendo l'emendamento riportato 10 voti favorevoli e 10 contrari.

Sul primo tema — contributi alle scuole materne — non occorre aggiungere altro a ciò che fu detto; vi era però, dopo la modificazione dell'articolo 15 la necessità logica di un emendamento: l'articolo 27 destinava contributi al mantenimento e alla « diffusione » delle scuole materne; per la diffusione era stato deciso emendando l'articolo 15; si sostituì pertanto alla parola « diffusione » la parola « potenziamento », nella quale è prevista una forma molto spesso più conveniente essendo evidentemente più utile, ove sia una scuola materna di qualsiasi appartenenza, potenziare questa anzichè crearne una nuova.

Per le classi differenziali sembra al Relatore vi sia un argomento in più per prevedere che anche la scuola privata possa in questo settore essere aiutata persino ad essere istituita. La formula « alunni ritardati mentali o disadatti scolastici » che la Commissione propone di sostituire con quella più

generica e più precisa di « alunni assolutamente inidonei alla vita scolastica normale », contempla svariati tipi di dolorose anomalie e per talune di esse le istituzioni scolastiche che si prefiggono come scopo la riabilitazione hanno subito una trasformazione strutturale nel senso di diventare istituzioni mediche oltrechè scolastiche e il personale insegnante deve essere specializzato a compiere i suoi compiti educativi con una preparazione che comprenda la conoscenza dei problemi non solo psicologici ma anche medici dei minorati.

Per citare un precedente, in un Convegno tenuto presso l'Istituto Neurologico di Milano sul tema « Scuole speciali problemi e necessità attuali » è stato auspicato che siano istituite scuole speciali annesse ai Centri di educazione motoria per paralisi cerebrale infantile, che si tenga conto dei problemi speciali di queste scuole ed in particolare della scelta e della stabilità del personale insegnante.

Al di fuori perciò di ogni discettazione in ordine al diritto della scuola privata alla parità colla scuola pubblica, è nell'interesse degli stessi alunni, ai quali è particolarmente doveroso provvedere, che si apra la via alla benefica iniziativa, al vero apostolato a volte necessario di altri enti e magari di benefattori privati, senza limitazione.

Non vi ha bisogno di dire che questo settore richiede però una particolare vigilanza fino dalla prima assegnazione, e a questo fine la Commissione ha votato all'unanimità un ordine del giorno, che propone al Senato, col quale si chiede che sia deferito ad una speciale Commissione medica il giudizio sulla assegnazione alle scuole differenziali.

Il quarto articolo — quinto nel Titolo II — a proposito del quale si accese in Commissione il dibattito impostato sempre sui rapporti fra Stato e Scuola privata è quello relativo alle borse di studio (art. 31).

All'argomento della inammissibilità di oneri a carico dello Stato per la Scuola statale si aggiunse quello che la vaga formulazione dell'articolo tende chiaramente a favorire la scuola non statale, specie quella confessionale. La considerazione che la assegnazio-

ne delle borse avviene per concorso basterebbe a dimostrare la infondatezza del sospetto; ma i risultati di anni precedenti indicano come nessuna particolare preferenza vi sia stata.

Nel 1957-58 su 8.760 borse di studio assegnate per le scuole secondarie di grado inferiore poco meno di 8.000 sono andate ad alunni delle scuole statali, e su 3.916 delle scuole secondarie di grado superiore 3.364 sono andate ad alunni delle scuole statali; per l'avvenire, l'emendamento proposto dalla opposizione e accettato senza discussione dalla maggioranza e dal Ministro garantisce, sia pure con un controllo successivo, che nessuna parzialità sarà usata.

Una insostenibile parzialità sarebbe stata invece, modificando quello che è l'attuale ordinamento legislativo (chè anche qui siamo solo di fronte ad un aumento, sia pure assai rilevante dello stanziamento, ma fermo restando, salvo modeste modificazioni, il precedente sistema), stabilire il monopolio delle borse a favore degli alunni delle scuole statali.

Parzialità in contrasto alla Costituzione: l'articolo 33 dopo avere affermato il diritto alla libertà della scuola non statale, stabilisce che deve essere assicurato ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali e nell'articolo 34 sancisce che i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che debbono essere attribuite per concorsi. Applicare questo strumento per rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi solo ad una parte degli alunni, deducendo la legittimità di questa discriminazione dal divieto di oneri per lo Stato per l'istituzione di scuole e istituti di educazione, è una evidente violazione della Costituzione; ed è in sostanza introdurre nella concorrenza fra la scuola statale e la scuola non statale un elemento che — se si fosse in tema di diritto privato — potrebbe dirsi viziato di slealtà.

Ho usato il termine di concorrenza e richiamato il concetto di lealtà deliberatamente per-

chè questo deve essere il criterio che deve ispirare l'azione di entrambe le scuole. A questa concorrenza faceva espresso riferimento Benedetto Croce nel disegno di legge sull'esame di Stato presentato alla Camera dei deputati il 23 giugno 1921, e altro Ministro liberale, De Ruggiero, in uno scritto pubblicato nel 1946, definiva senz'altro una necessità e non disgraziata concessione il concorso di privati ed enti morali.

Sana concorrenza, che si deve esplicitare sul piano competitivo, in una serena e non astiosa gara: a ciò non è forse inopportuno richiamare entrambi i settori della scuola; anche qui come nelle competizioni agonistiche i gareggianti non debbono considerarsi, nonchè nemici, neanche avversari.

Superata la proposta di emendamento limitativo e accolto l'emendamento relativo alla pubblicità dell'esito dei concorsi l'articolo fu approvato nel testo governativo: aumento dello stanziamento per l'anno 1959-60 da 500 milioni a 1.480 milioni e gradatamente fino al 1968-69 a 7 miliardi, ammissibilità di borse pluriennali, estensione agli alunni di istruzione artistica, aumento graduale infine dei posti gratuiti nei convitti.

L'articolo 27 aumenta di un miliardo e 900 milioni lo stanziamento per contributi al Patronato scolastico e successivamente annualmente di 200 miliardi fino a raggiungere nel 1968-69 la somma di 4.800 milioni.

È stato già detto come, riferendosi l'assistenza dei Patronati agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, coll'ampliamento dell'area dell'obbligo dovrà la formula essere chiarita in relazione anche alla esistenza delle Casse scolastiche delle scuole secondarie inferiori.

A proposito dei Patronati è stata rilevata la necessità di emanazione di statuti tipo e la necessità di accelerare, a mezzo di decentramento la assegnazione dei fondi sì da rendere più effettiva la assistenza.

E in questo senso la Commissione sottopone alla approvazione del Senato due appositi ordini del giorno.

L'articolo 30 relativo alla Scuola popolare non è stato oggetto di osservazione quanto

al contenuto. È stato detto come lo stanziamento sia temporaneo (fino al 1964-65) e decrescente di biennio in biennio. Sono state però mosse critiche sull'attuale funzionamento delle Scuole popolari e dei centri di lettura. Il Ministro si è impegnato ad affrontare a breve scadenza il problema e a presentare, eventualmente, proposte di riforma al Parlamento specie per quanto riguarda i centri di lettura.

L'articolo 32 porta lo stanziamento per la assistenza agli studenti meritevoli e bisognosi dell'Università a un miliardo e mezzo, destinato per un miliardo a contributi alle opere universitarie, e per i rimanenti 500 milioni all'assistenza con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della rappresentanza nazionale delle opere universitarie.

Sono collo stesso articolo aumentati a 400 milioni lo stanziamento per borse di studio a studenti universitari e a 100 quelli per laureati. Dei 400 milioni dieci possono essere destinati a cittadini stranieri studenti o laureati.

Anche su tale articolo nessun rilievo fu fatto in Commissione.

L'articolo 33, ultimo del Titolo contiene una norma fondamentale ai fini della attuazione della Costituzione: la gratuità nelle scuole per il completamento dell'obbligo e, inoltre, nell'istituto professionale. Se vi fosse una estetica delle leggi, l'articolo dovrebbe trovare una collocazione che lo ponesse in maggiore evidenza: ma nel riferire alla Commissione il Relatore non ha creduto proporre modificazioni nell'ordine delle disposizioni anche se — specie per il titolo II — esse potevano sembrare opportune.

Anche il TITOLO III, contiene disposizioni di vario contenuto sulle « dotazioni tecniche scientifiche, su contributi e agevolazioni per le Università e sugli organici ».

L'articolo 34 che riguarda le dotazioni di gabinetti, laboratori e biblioteche delle scuole di vario grado, escluse le Università, prevede nei suoi tre commi gli stanziamenti

per tre diverse categorie di scuole: per gli istituti tecnici e professionali, per le scuole dell'istruzione secondaria e artistica, per le scuole elementari. Gli stanziamenti hanno andamento costante e ammontano a 5 miliardi annui (somma che può apparire assai elevata, ma è necessaria per il costo delle attrezzature delle istituende scuole professionali), a 3.300 milioni per le altre scuole della istruzione secondaria e artistica, a 200 milioni per le scuole elementari.

La Commissione ha ritenuto di dovere estendere oltre alle scuole di istruzione artistica anche agli istituti di istruzione artistica la disposizione del primo comma e chiarire che nelle attrezzature di cui al secondo comma si comprende anche l'attrezzatura artistica che si sarebbe potuto dubitare rientrasse sotto la dicitura tecnico scientifica.

L'articolo 35 si riferisce alle attrezzature didattiche e scientifiche degli Istituti universitari con uno stanziamento complessivo di 50 miliardi (5 ad anno). È stato già detto che a questa somma si aggiungono 12 miliardi destinati a tale fine con la legge 24 luglio 1959, n. 622.

La Commissione ha accolto un suggerimento della Commissione finanze e tesoro, prevedendo, in un emendamento aggiuntivo, che le somme ricavate possano impiegarsi anche per noleggi di macchinari necessari agli studi e agli esperimenti in modo che sia reso possibile l'aggiornamento costante del macchinario in dotazione.

L'articolo 36 prevede l'aumento del contributo ordinario alle Università a 7 miliardi annui, con un aumento di 4 miliardi e 872 milioni all'anno.

L'articolo 37 ha dato luogo a qualche rilievo sembrando fuori del tema del disegno di legge il provvedimento a favore delle due Accademie, quella di Arte drammatica e quella di danza, e osservandosi che ad altri istituzioni similari andrebbe provveduto.

La Commissione, considerando però che le due Accademie svolgono funzione di istruzione, ha ritenuto che la disposizione dovesse essere mantenuta. Ha ritenuto però di riequilibrare lo stanziamento in ragione della diversa

importanza dei due tipi di istruzione ed ha aumentato di 10 milioni il contributo proposto nel disegno di legge per l'Accademia di arte drammatica (da 28 a 38 milioni) e diminuito quello per l'Accademia della danza (da 22 a 12 milioni).

L'articolo 38 prevede una serie di agevolazioni tributarie a favore della Università.

Innovativa è quella che stabilisce che le somme erogate da privati a titolo di liberalità a favore di università e istituzioni scientifiche o di assistenza operanti nel campo universitario sono detraibili dal reddito dichiarato, ai fini tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto che le norme relative alle agevolazioni per le imposte dirette e quelle doganali avrebbero dovuto essere trasferite al testo unico delle imposte dirette: ha poi rilevato quanto alla detrazione dei redditi delle somme erogate a favore delle Università che la detrazione non può essere ammessa in misura superiore a quella prevista dalla legge cosiddetta Tremelloni a favore di tutti gli enti, introducendo un trattamento particolare a favore della Università e Istituti superiori.

La Commissione, a maggioranza, non ha creduto di seguire questi suggerimenti, ma ha creduto dover precisare che la esenzione doganale deve concedersi solo allorché il materiale e gli apparecchi importati siano utilizzati esclusivamente a fine di istituto, e che la esenzione debba cessare allorché gli apparecchi o il materiale siano alienati a titolo diverso da quello di permuta.

Gli articoli 39, 40 e 41 prevedono l'incremento degli organici per le scuole elementari, secondarie e artistiche e delle scuole ed istituti di istruzione tecnica, del personale di segreteria, e degli ispettori centrali.

Sui criteri di tale incremento fu detto più sopra parlando del contenuto del Piano e fu fatto qualche rilievo in ordine alla limitatezza dello stanziamento per qualche settore e della possibile eccessività dello stanziamento per qualche altro, per il quale va chiarito che deve trattarsi sempre di somme per incremento e non per « revisione ». La norma

finale che la Commissione propone di introdurre per bloccare gli stanziamenti esclusivamente ai fini della legge, come già fu anche più sopra detto, assicura la possibilità di trasferimento di eventuali eccedenze a eventuali deficienze.

Oggetto di dissenso fu l'aumento degli ispettori scolastici da 44 a 300. Fu osservato — come fu detto anche in Aula — che gli ispettori attualmente hanno una funzione repressiva, che mortifica in molti casi la personalità dell'insegnante e indirettamente dell'allievo. Un aumento massiccio degli ispettori — si disse — oltre a distogliere dall'insegnamento buoni elementi, forse i migliori, creerebbe una specie di corpo di polizia scolastica che, con i tempi che corrono, renderebbe inevitabilmente più greve l'atmosfera conformistica delle scuole e, nella migliore delle ipotesi, toglierebbe ai presidi gran parte della loro funzione fondamentale di direzione e guida didattica.

Il dissenso non fu però concretato in proposta di emendamento: fu osservato contro tale critica, come già era stato fatto nella discussione sul bilancio, che qualche inconveniente verificatosi nel funzionamento di un organo non ne giustifica la condanna generale e che specialmente in vista delle necessità di coordinamento — che non significa affatto limitazione della libertà — che si presenteranno per vere e proprie trasformazioni di una parte della scuola e di riforma dell'altra, l'opera degli ispettori sarà non mortificatrice ma vivificatrice; e a ciò è indispensabile che essi siano in numero adeguato per lo svolgimento della loro funzione.

L'articolo 42 si riferisce alle cattedre e agli assistenti universitari continuando nell'indirizzo già stabilito da una legge abbastanza recente che aveva provveduto ad aumento di professori di ruolo e di assistenti ripartiti negli esercizi fino al 1962-63. Il disegno di legge provvede per gli esercizi successivi dal 1963-64 al 1968-69. Sono in totale 180 nuove cattedre e 900 posti di assistente che vengono istituite come già fu detto.

L'articolo 43 infine prevede ad altre urgenti esigenze, e cioè l'aggiornamento e la

revisione degli organici del personale insegnante non universitario.

Una disposizione finale — eliminata una disposizione del disegno di legge relativo a variazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1958-59 che era estranea completamente al disegno di legge che è stata opportunamente oggetto di altra legge già approvata — stabiliva una specie di clausola di salvaguardia, disponendo che restano fermi i benefici a favore della edilizia scolastica contenuta in leggi anteriori purchè non contrastanti colla nuova legge.

La Commissione ha ritenuto però che la formulazione degli articoli 39 e 40 in particolare, che stabilivano che gli stanziamenti fossero iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa, presentasse il pericolo che le somme stanziare ai fini del Piano potessero venire, confondendosi nei « competenti » capitoli attuali, per normale dilatazione di questi, a trovarsi automaticamente diminuite. Tale pericolo era meno evidente per la diversa formulazione degli articoli 41 e 43. Ad ovviare a tale pericolo la Commissione propone al Senato un articolo aggiuntivo in forza del quale si dispone che le somme stanziare col Piano siano iscritte negli stati di previsione in appositi capitoli con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli del Piano.

Ha poi collo stesso emendamento proposto che si stabilisca, come è già detto a proposito della edilizia, che tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, ai fini delle loro iscrizioni negli stati di previsione, negli esercizi successivi.

A proposito di organici era giunta al Presidente della Commissione la richiesta che la revisione di altri organici fosse inserita nella legge attuale. Ma ciò non è parso opportuno, per ragione di sistematica legislativa e per non ritardare coll'esame, necessariamente ponderato, di nuovi problemi l'approvazione della legge; e non è parso possibile per ragioni di copertura.

Ma la Commissione è stata unanime nel ritenere che sia indispensabile rivedere una

grandissima parte di organici che sono insufficienti in diversi settori e assolutamente inadeguati di fronte alle esigenze attuali.

Ciò a cominciare dal settore della amministrazione centrale e periferica, ove il provvedere con elementi, la cui normale funzione sarebbe diversa e che non hanno perciò la preparazione necessaria, rappresenta un espediente abnorme che non fa neanche risparmiare la spesa e si presta ad inconvenienti se non anche ad abusi.

Ciò per le Belle arti, per le biblioteche e così via.

La Commissione auspica che dopo avere provveduto per la Scuola sia possibile — ma resta sempre indispensabile tenere presente la possibilità di ordine finanziario — provvedere a tutti gli altri settori.

Un ultimo articolo aggiuntivo la Commissione propone alla approvazione del Senato: si riferisce alla copertura.

Il disegno di legge non contiene nessuna disposizione per la copertura degli oneri che esso importa. Ciò è stato oggetto di critica, e anche di proposte per una riduzione del periodo di applicazione del piano non già per un acceleramento, ma per la limitazione delle sue finalità: ma tale soluzione avrebbe tolto al Piano la sua caratteristica di programma destinato a colmare le lacune esistenti e non già a ridurle, e più che tutto non avrebbe più adempiuto all'obbligo costituzionale di assicurare la scuola gratuita a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Però nonostante la mancanza dell'indicazione di qualsiasi copertura la Commissione finanze e tesoro non ha creduto di opporsi alla approvazione del disegno di legge, ritenendo che l'impegno pluriennale di spesa possa essere considerato compatibile colle norme della Costituzione in quanto connesso ad adempimento di oneri costituzionali. E tale autorevole parere della nostra oculata e severa Commissione finanze e tesoro costituisce elemento di assoluta tranquillità.

Ma la nostra Commissione e in particolare il Relatore hanno ritenuto che fosse opportuno eliminare qualsiasi incertezza che potrebbe trovare giustificazione in una più rigida interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione e ritardare od arrestare il corso

del disegno di legge. E, pur aderendo pienamente al parere della Commissione finanze e tesoro, ha ritenuto aggiungere un articolo che indica dove sicuramente negli esercizi futuri, fino a quello finale del disegno di legge, gli oneri di questo trovino i mezzi necessari e cioè la copertura, talchè sotto il riflesso finanziario e anche sotto quello politico il disegno di legge acquisti piena legittimità.

Ho parlato espressamente di legittimità politica. Se anche è da ritenere che nella annualità del bilancio non sia solo un'esigenza di carattere tecnico amministrativo, ma sia anche l'esigenza di non impegnare le risorse disponibili per periodo più lungo sì da impedire di fronteggiare l'eventuale, imprevedibilmente o improvvisamente, mutare di situazioni, sembra non potersi negare la necessità opposta e cioè che sia consentito per il raggiungimento di determinati risultati, non raggiungibili in un solo esercizio, procedere anche ad impegni per diversi esercizi futuri. Ma ciò ha un limite politico nell'obbligo di lasciare ai legislatori futuri la maggiore possibilità di potere provvedere in base a diversi programmi, che possono anche essere indicati dalla volontà popolare. Ciò credo necessario dire affinché sia chiaro per tutti che del sistema di copertura proposto per questo nostro caso e che stiamo per indicare non può usarsi che con assoluta discrezione. E a ciò non vien meno la copertura proposta come appresso.

La Tabella 2 indica, esercizio per esercizio, in una parte, quale sia l'aumento degli oneri previsti dal disegno di legge in confronto di quelli previsti per l'esercizio 1959-60; e in altra parte invece, quale sia l'andamento degli oneri predeterminati a carico dei futuri esercizi. Il raffronto fra le due tabelle dimostra come — escluso l'esercizio 1960-61 — per tutti gli esercizi successivi la diminuzione degli oneri predeterminati a carico dei futuri esercizi superi in misura molto rilevante l'aumento degli oneri derivanti dal complesso delle disposizioni del disegno di legge (vedi Tabella riassuntiva n. 1). Può quindi con certezza ritrovarsi la copertura del disegno di legge colla applicazione ad esso di una parte, non eccedente i criteri sopra esposti, di tali differenze.

Pertanto, per l'anno 1959-60 alla somma di lire 57.904 milioni è provveduto cogli stati di previsione già approvati e, naturalmente, fino a concorrenza di tale spesa non può non considerarsi coperta la spesa per gli esercizi successivi; le differenze in più saranno coperte come sopra detto; il solo esercizio che sembra restare scoperto è quello del 1960-1961, ma a ciò, attesi i larghi margini di esercizi successivi e la non rilevanza della somma occorrente, potrà provvedersi con operazione di movimento dei capitali. Per gli anni successivi — si ripete — si provvede colle somme disponibili per diminuzione di oneri predeterminati. E in tali sensi è redatto l'articolo 45-bis proposto dalla Commissione.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Alla fine della discussione, attraverso le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi, risultò, sia pure con riserva di ripresentazione di emendamenti non accolti, una notevole maggioranza a favore del disegno di legge.

Finire perciò questa relazione (della quale il relatore, prudentemente per primo, riconosce i difetti per qualche extravaganza, per qualche difetto di dati — ma molti altri erano già noti al Senato attraverso la relazione Moneti Ponti — e forse per qualche errore) coll'invito al Senato ad approvare la legge, è usare una formula di rito.

E con ciò potrebbe chiudersi.

Ma sia consentito al Relatore qualche altra parola.

Non per ricordare — il che potrebbe sembrare fuori luogo anche se giusto — la fonte politica extra parlamentare dalle quali trae origine il presente disegno di legge; nè per sottolineare — il che potrebbe essere doveroso — il merito di quel Governo e in particolare del Presidente del Consiglio onorevole Fanfani e del Ministro della pubblica istruzione onorevole Moro che con questo disegno di legge affrontarono in maniera organica il problema della scuola, ponendo la premessa per la risoluzione di esso; ma per sottolineare invece la importanza del voto che il Senato sta per dare.

Se è vero — come fu già rilevato — che l'importanza di ogni fatto va valutata in ra-

gione degli effetti che esso produce, non vi ha dubbio che la legge che stiamo per discutere e votare è fra le più importanti, e forse la più importante, fra quante alla nostra legislatura sarà dato di approvare. Far sì che l'Italia perda il posto di retroguardia fra le Nazioni europee in materia di analfabetismo e fra breve possa l'analfabetismo essere un ricordo; fare sì che tutti i ragazzi fino ai 14 anni abbiano quel grado di istruzione che ad essi apra la via per la formazione di una propria personalità, assicurare dignità e utilità al lavoro delle nuove generazioni, rendere possibile l'ammodernamento di tutte le scuole, potenziare i nostri studi superiori particolarmente ai fini della ricerca scientifica, è il « fatto » il cui effetto sarà una trasformazione pacifica, anche nel piano del progresso e della giustizia sociale, della nostra società. Una di quelle trasformazioni sovente più durature di quelle frutto di effimere rivoluzioni.

Ma il Senato vorrà ricordare dai suoi banchi che le leggi sono strumenti e che gli effetti di esse dipendono da chi deve applicarle o dare la propria collaborazione alla loro applicazione.

Grande sarà il contributo al conseguimento degli effetti della legge che verrà dalla energia e dalla sollecitudine colla quale i provvedimenti in essa decisi saranno attuati; non restino le somme inoperative anche se salvaguardate da ogni inutilizzazione o deviazione da disposizioni della legge; e particolarmente saggia ne sia la amministrazione da parte dei Governi che si seguiranno nel decennio! Anche nello spendere male vi è una gradazione fra l'aumentare il costo e il diminuire il risultato.

Ma più che l'opera delle Autorità, decisiva sarà l'opera degli insegnanti e delle famiglie.

Degli insegnanti di qualunque ordine e grado che non dimenticheranno che anzitutto « la buona scuola la fanno i buoni maestri » e avranno presente nella loro preparazione e nella loro attività la importanza e la nobiltà del loro compito di integrazione e, ove occorra, di correzione dell'opera della famiglia per la formazione delle coscienze degli uomini di domani, e l'importanza per la società della

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scuola; e assolveranno completamente il loro compito con senso di apostolato verso tutti i giovani loro affidati, e dovunque, anche laddove ciò importi sacrificio o magari grave disagio.

Delle famiglie infine che dovranno sentire che ad esse non spetta solo il diritto, ma anzitutto il dovere di educazione dei figli, e considerare che la premessa per la felicità e il benessere di questi è nella istruzione. Questo senso di responsabilità delle famiglie, questa sensibilità vanno estendendosi con confortante diffusione; bisogna far sì, anche con opportuna opera di propaganda e di per-

suasione, che la educazione alla scuola, e la comprensione della utilità umana, sociale ed economica di essa penetrino ovunque, in tutte le case, particolarmente in quelle umilissime e laddove maggiori sono le difficoltà da superare.

E nella fiducia che la cooperazione di queste forze e di tutte quelle che ad esse dovranno affiancarsi, non mancherà, il Senato può approvare questa legge, non solo con la speranza, ma con la certezza di un migliore domani per il popolo italiano.

ZOLI, *relatore*



## ORDINI DEL GIORNO PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

**Sull'articolo 2**

Il Senato,

considerato che l'educazione fisica è materia di insegnamento obbligatorio,

delibera di interpretare il disposto dell'articolo 2 del « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio 1959-69 » nel senso che i contributi trentacinquennali concessi dallo Stato s'intendono estesi alla costruzione di locali destinati all'insegnamento dell'educazione fisica adeguati agli edifici scolastici di cui sono parte integrante.

**Sull'articolo 28**

Il Senato,

in considerazione dell'essenziale importanza che assume la dichiarazione d'inidoneità assoluta alla vita scolastica normale con riferimento all'articolo 28 del disegno di legge n. 129, particolarmente nei casi, i più frequenti, di ritardo o anomalia mentale anche rispetto al trattamento psico-pedagogico degli allievi in tali condizioni psichiche,

impegna il Governo a presentare tempestivamente norme regolamentari che precisino le modalità tecniche della dichiarazione, da affidarsi esclusivamente a medici particolarmente competenti;

invita il Governo a specificare nel regolamento i titoli di tale competenza (medici psichiatri e competenti in pedagogia) e a considerarvi pure l'obbligo d'indicare, da

parte di detti sanitari, il tipo di classe differenziale cui i singoli dichiarati assolutamente inidonei alla vita scolastica normale dovranno essere assegnati, previa precisazione dei tipi fondamentali delle classi differenziali stesse.

**Sull'articolo 29**

Il Senato,

invita il Governo a provvedere, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, all'emanazione degli statuti tipo dei patronati scolastici per le rappresentanze dei Comuni in seno ai relativi consigli.

Il Senato,

considerato essere necessario un decentramento di funzioni in ordine ai contributi per i Patronati scolastici, onde poter far fronte alle effettive necessità locali con urgenza e tempestività;

fa voti affinché i contributi del Ministero della pubblica istruzione per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui all'articolo 29 del disegno di legge 129, siano posti a disposizione dei Provveditorati agli studi o, dove esistono, dei Consorzi Provinciali dei Patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 267, in relazione alla situazione scolastica ed economica delle singole provincie.



## T A B E L L E

*N. B.* - Le Tabelle numerate hanno riferimento più diretto al disegno di legge; le altre, contrassegnate con lettera, sono collegate alla relazione.



## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

## MAGGIORI ONERI RECATI DAL PIANO DECENNALE PER LA SCUOLA

| Art.  | O G G E T T O  | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 | TOTALE    | ANNOTAZ. |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| 1     | Edilizia . . . . .   | 1.750   | 3.500   | 5.250   | 7.000   | 8.750   | 12.000  | 15.250  | 18.500  | 21.750  | 25.000  | 118.750   | LL.PP.   |
| 15    | Costruzione scuole materne.                                | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 30.000    | »        |
| 16    | Adattamento scuole rurali. .                               | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 10.000    | »        |
| 20    | Edilizia universitaria . . . .                             | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 50.000    | »        |
| 23    | Contributo straor. edilizia<br>universitaria . . . . .     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 20.000    | P.I.     |
| 25    | Attrezzature connesse opere<br>ed. universitaria . . . . . | 3000    | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 30.000    | »        |
| 27    | Contributi scuole materne .                                | 1.274   | 1.774   | 2.274   | 2.774   | 3.274   | 3.774   | 4.274   | 4.774   | 5.274   | 5.774   | 35.240    | »        |
| 28    | Classi differenziali . . . . .                             | 350     | 550     | 750     | 950     | 1.150   | 1.350   | 1.550   | 1.750   | 1.950   | 2.150   | 12.500    | »        |
| 29    | Contributi patronati scol. . .                             | 1.900   | 2.100   | 2.300   | 2.500   | 2.700   | 2.900   | 3.100   | 3.300   | 3.500   | 3.700   | 28.000    | »        |
| 30    | Scuola popolare . . . . .                                  | 1.868   | 1.865   | 865     | 865     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 5.463     | »        |
| 31    | Borse di studio . . . . .                                  | 1.000   | 1.700   | 2.400   | 3.100   | 3.800   | 4.500   | 5.200   | 5.900   | 6.600   | 7.300   | 41.500    | »        |
| 32    | Assistenza universitaria . .                               | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 1.950   | 19.500    | »        |
| 34    | Dotazione di gabinetto . . .                               | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 8.700   | 87.000    | »        |
| 35    | Attrezzature e ricerche scien-<br>tifiche . . . . .        | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 30.000    | »        |
| 36    | Contributi ordinari univer-<br>sità . . . . .              | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 4.872   | 48.720    | »        |
| 37    | Contributi accademie danze<br>ecc. . . . .                 | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 300       | »        |
| 39-40 | Organici vari . . . . .                                    | 14.430  | 29.540  | 41.100  | 59.080  | 72.545  | 85.470  | 96.800  | 109.760 | 123.110 | 136.900 | 768.735   | »        |
| 41    | Organici ispettori . . . . .                               | 40      | 84      | 125     | 165     | 205     | 245     | 285     | 326     | 366     | 406     | 2.247     | »        |
| 42    | Nuove cattedre universitarie                               | —       | —       | —       | —       | 348     | 697     | 1.045   | 1.394   | 1.742   | 2.091   | 7.317     | »        |
| 43    | Personale non insegnante uni-<br>versitario . . . . .      | 2.740   | 4.117   | 4.117   | 4.117   | 4.117   | 4.117   | 4.117   | 4.117   | 4.117   | 4.117   | 39.793    | »        |
|       | TOTALI . . . . .   | 57.904  | 77.782  | 91.733  | 113.103 | 129.441 | 147.605 | 164.173 | 182.373 | 200.961 | 219.990 | 1.385.065 |          |

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

## ONERI PREDETERMINATI (DATI DELLA RAGIONERIA GENERALE)

| Esercizio         | Oneri predeterminati<br>(milioni) | Oneri predeterminati<br>per l'esercizio 59-60<br>(milioni) | Differenza milioni |
|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| 1960-61 . . . . . | 569.086                           | 566.695  | + 2.391            |
| 1961-62 . . . . . | 530.170                           | 566.695  | — 36.525           |
| 1962-63 . . . . . | 504.124                           | 566.695  | — 62.571           |
| 1963-64 . . . . . | 463.533                           | 566.695  | — 101.142          |
| 1964-65 . . . . . | 456.086                           | 566.695  | — 110.609          |
| 1965-66 . . . . . | 168.185                           | 566.695  | — 398.510          |
| 1966-67 . . . . . | 150.872                           | 566.695  | — 415.823          |
| 1967-68 . . . . . | 131.014                           | 566.695  | — 435.681          |
| 1968-69 . . . . . | 129.780                           | 566.695  | — 436.915          |

## INCREMENTO DEGLI ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE

| Esercizio         | Stanziamenti previsti<br>dal disegno di legge<br>(milioni) | Somme già stanziato<br>nell'esercizio 59-60<br>(milioni) | Differenza (milioni)<br>+ |
|-------------------|--|--|---------------------------|
| 1960-61 . . . . . | 77.782   | 57.904   | 19.978                    |
| 1961-62 . . . . . | 91.773   | 57.904   | 33.829                    |
| 1962-63 . . . . . | 113.103  | 57.904   | 55.199                    |
| 1963-64 . . . . . | 129.441  | 57.904   | 71.537                    |
| 1964-65 . . . . . | 147.605  | 57.904   | 89.701                    |
| 1965-66 . . . . . | 164.173  | 57.904   | 106.629                   |
| 1966-67 . . . . . | 182.373  | 57.904   | 124.469                   |
| 1967-68 . . . . . | 200.961  | 57.904   | 143.057                   |
| 1968-69 . . . . . | 219.990  | 57.904   | 162.086                   |

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

ANALFABETISMO NELLA POPOLAZIONE DI OLTRE 6 ANNI DAL 1871 AL 1951

| Anni di censimento | Analfabeti |              | Numeri indici di variazione rispetto al 1871 | Alfabeti   |              | Numeri indici di variazione 1871 | Totale della popolazione di oltre 6 anni |
|--------------------|------------|--------------|--|------------|--------------|----------------------------------|--|
|                    | Numero     | % Sul totale |  | Numero     | % sul totale |                                  |  |
| 1871               | 15.886.778 | 68,8         | 100  | 7.214.224  | 31,2         | 100                              | 23.101.002                               |
| 1881               | 15.088.327 | 61,9         | 95   | 9.269.248  | 38,1         | 128                              | 24.355.575                               |
| 1901               | 13.351.058 | 48,5         | 84   | 14.184.213 | 51,5         | 197                              | 27.535.271                               |
| 1911               | 11.050.454 | 37,6         | 70   | 18.322.918 | 62,4         | 254                              | 29.373.372                               |
| 1921               | 9.401.341  | 27,5         | 59   | 24.822.020 | 72,5         | 344                              | 34.223.361                               |
| 1931               | 7.453.029  | 20,9         | 47   | 28.243.600 | 79,1         | 491                              | 35.696.629                               |
| 1951               | 5.456.005  | 12,8         | 34   | 36.844.630 | 87,2         | 511                              | 42.300.635                               |

TABELLA B

## ANALFABETI PER ETÀ AL 4 NOVEMBRE 1951

| Classi di età (Anni) | Analfabeti |                 |
|----------------------|------------|-----------------|
|                      | Numero     | Su 100 coetanei |
| 6-10 . . . . .       | 284.484    | 8,3             |
| 10-14 . . . . .      | 160.769    | 4,7             |
| 14-18 . . . . .      | 270.461    | 8,4             |
| 18-21 . . . . .      | 196.607    | 8,1             |
| 21-25 . . . . .      | 236.742    | 7,2             |
| 25-35 . . . . .      | 499.600    | 7,3             |
| 35-45 . . . . .      | 735.459    | 10,8            |
| 45-55 . . . . .      | 804.964    | 14,9            |
| 55-65 . . . . .      | 932.049    | 23,3            |
| 65-75 . . . . .      | 845.929    | 31,9            |
| Oltre 75 . . . . .   | 524.941    | 42,3            |
| TOTALE . . . . .     | 5.456.005  | 12,9            |

Dalla Relazione della Commissione di studi per i rilevamenti statistici.

TABELLA C

## SPOSI CHE NON FIRMARONO L'ATTO DI MATRIMONIO

|                    | Numero complessivo | Percentuali |
|--------------------|--------------------|-------------|
| 1861-70 . . . . .  | 258.348            | 69,1        |
| 1871-80 . . . . .  | 263.818            | 62,8        |
| 1881-90 . . . . .  | 252.054            | 54,4        |
| 1891-900 . . . . . | 208.164            | 45,6        |
| 1901-10 . . . . .  | 182.438            | 35,7        |
| 1910-20 . . . . .  | 121.564            | 25,6        |
| 1921-30 . . . . .  | 86.391             | 13,6        |
| 1931-40 . . . . .  | 46.892             | 7,6         |
| 1941-50 . . . . .  | 23.164             | 3,6         |
| 1951-55 . . . . .  | 21.587             | 3,1         |

## SVILUPPO PER GLI ANNI 1951-56

|                | Numero complessivo | Percentuali |
|----------------|--------------------|-------------|
| 1951 . . . . . | 21.560             | 3,33        |
| 1952 . . . . . | 22.777             | 3,36        |
| 1953 . . . . . | 21.453             | 3,09        |
| 1954 . . . . . | 21.516             | 2,91        |
| 1955 . . . . . | 20.317             | 2,69        |
| 1956 . . . . . | 18.319             | 2,43        |

Dal Sommario di statistiche storiche.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

## PERCENTUALE ALUNNI DI SCUOLE MEDIE PER ABITANTI

|          |           |      |
|----------|-----------|------|
| 1861-70  | 20.471    | 0,8  |
| 1871-80  | 28.970    | 1,0  |
| 1881-90  | 44.835    | 1,6  |
| 1891-900 | 85.905    | 2,7  |
| 1901-10  | 121.226   | 3,5  |
| 1911-20  | 330.962   | 9,2  |
| 1921-30  | 343.392   | 8,7  |
| 1931-40  | 644.036   | 14,9 |
| 1941-50  | 954.305   | 20,9 |
| 1951-55  | 1.341.387 | 28,0 |

Dal Sommario di statistiche storiche.

TABELLA E

## REDDITO NAZIONALE E ONERI PER LA ISTRUZIONE PUBBLICA

| ANNO | Percentuale (esercizio successivo all'anno indicato) | ANNO     | Percentuale (esercizio successivo all'anno indicato) |
|------|--|----------|--|
| 1914 | 0,82   | 1940     | 1,78   |
| 1916 | 0,64   | 1942     | —  |
| 1918 | 0,52   | 1944     | —  |
| 1920 | 0,98   | 1946     | —  |
| 1922 | 1,03   | 1948     | 2,42   |
| 1924 | 1,01   | 1950     | 2,71   |
| 1926 | 0,98   | 1952     | 2,89   |
| 1928 | 1,22   | 1953     | 3,16   |
| 1930 | 1,40   | 1954     | 3,13   |
| 1932 | 1,92   | 1955     | 3,02   |
| 1934 | 2  | 1956     | 3,52   |
| 1936 | 1,90   | 1957     | 3,41   |
| 1938 | 1,18   | 1958 (1) | 3,86   |

(1) Dalla Relazione della Commissione di studio per i rilevamenti statistici ecc.

TABELLA F

RAPPORTO TRA LE SPESE STATALI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E LE SPESE  
EFFETTIVE COMPLESSIVE

| Esercizio finanziario | Percentuale spese<br>per la P. I. | Esercizio finanziario | Percentuale spese<br>per la P. I. |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1901-02               | 2,9                               | 1948-49               | 8,7                               |
| 1907-08               | 4,3                               | 1949-50               | 9,6                               |
| 1910-11               | 4,3                               | 1950-51               | 9,7                               |
| 1911-12               | 6,--                              | 1951-52               | 9,7                               |
| 1920-21               | 2,4                               | 1953-54               | 10,7                              |
| 1922-23               | 4,3                               | 1954-55               | 10,2                              |
| 1923-24               | 4,9                               | 1955-56               | 9,4                               |
| 1938-39               | 5,2                               | 1956-57               | 10,4                              |
| 1939-40               | 3,8                               | 1957-58               | 12,--                             |
| 1946-47               | 6,9                               | 1958-59               | 13,39                             |
|                       |                                   | 1959-60               | 14,03                             |

Da Gozzer: *Sviluppo della Scuola e Piano decennale*

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA G

PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE ITALIANA IN ETA' SCOLASTICA DAL  
1959 AL 1969 (AL 1° GENNAIO DI CIASCUNO DEGLI ANNI INDICATI)

(Migliaia)

| ANNI           | Classi di età |       |       |         |       |       | TOTALE |       |       |
|----------------|---------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                | 7°-11°        |       |       | 12°-14° |       |       | M      | F     | MF    |
|                | M             | F     | MF    | M       | F     | MF    |        |       |       |
| 1959 . . . . . | 2.124         | 2.027 | 4.151 | 1.284   | 1.228 | 2.512 | 3.408  | 3.255 | 6.663 |
| 1960 . . . . . | 2.071         | 1.978 | 4.049 | 1.375   | 1.315 | 2.690 | 3.446  | 3.293 | 6.739 |
| 1961 . . . . . | 2.059         | 1.970 | 4.029 | 1.347   | 1.286 | 2.633 | 3.406  | 3.256 | 6.662 |
| 1962 . . . . . | 2.057         | 1.972 | 4.029 | 1.312   | 1.250 | 2.562 | 3.369  | 3.222 | 6.591 |
| . . . . .      | 2.077         | 1.993 | 4.070 | 1.254   | 1.195 | 2.449 | 3.331  | 3.188 | 6.519 |
| 1964 . . . . . | 2.099         | 2.012 | 4.111 | 1.228   | 1.174 | 2.402 | 3.327  | 3.186 | 6.513 |
| 1965 . . . . . | 2.113         | 2.027 | 4.140 | 1.214   | 1.163 | 2.377 | 3.327  | 3.190 | 6.517 |
| 1966 . . . . . | 2.122         | 2.033 | 4.155 | 1.229   | 1.181 | 2.410 | 3.351  | 3.214 | 6.565 |
| 1967 . . . . . | 2.131         | 2.039 | 4.170 | 1.245   | 1.195 | 2.440 | 3.376  | 3.234 | 6.610 |
| 1968 . . . . . | 2.135         | 2.044 | 4.179 | 1.259   | 1.211 | 2.470 | 3.394  | 3.255 | 6.649 |
| 1969 . . . . . | 2.140         | 2.049 | 4.189 | 1.267   | 1.216 | 2.483 | 3.407  | 3.265 | 6.672 |

Dall'Istituto di statistica.

TABELLA H

**CENSITI E ANALFABETI NEL 1951 DI ETÀ SUPERIORE AI 6 ANNI  
RIPARTITI PER REGIONI**

|                                   | Censiti   | Analfabeti | Percentuale |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Piemonte . . . . .                | 3.270.959 | 83.507     | 2,52        |
| Valle d'Aosta . . . . .           | 85.256    | 2.235      | 2,63        |
| Lombardia . . . . .               | 5.956.688 | 158.988    | 2,66        |
| Trentino-Alto Adige . . . . .     | 647.852   | 5.859      | 0,90        |
| Veneto . . . . .                  | 3.478.519 | 221.987    | 6,36        |
| Friuli-Venezia Giulia . . . . .   | 1.118.410 | 39.106     | 3,49        |
| Trieste (Territorio di) . . . . . | ...       | 6.712      | ...         |
| Liguria . . . . .                 | 1.457.183 | 61.400     | 4,21        |
| Emilia Romagna . . . . .          | 3.227.366 | 262.862    | 8,10        |
| Toscana . . . . .                 | 2.883.097 | 317.265    | 11 ..       |
| Umbria . . . . .                  | 723.675   | 102.798    | 17,2        |
| Marche . . . . .                  | 1.226.165 | 170.583    | 13,9        |
| Lazio . . . . .                   | 2.969.879 | 304.172    | 10,2        |
| Abruzzi e Molise . . . . .        | 1.487.603 | 287.921    | 19,4        |
| Campania . . . . .                | 3.737.362 | 858.377    | 22,9        |
| Puglia . . . . .                  | 2.753.877 | 661.922    | 24 —        |
| Basilicata . . . . .              | 538.868   | 157.023    | 29,1        |
| Calabria . . . . .                | 1.736.079 | 552.757    | 31,8        |
| Sicilia . . . . .                 | 3.905.180 | 959.305    | 24,6        |
| Sardegna . . . . .                | 1.096.343 | 241.226    | 22          |

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

CENSITI E ANALFABETI NEL 1951, IN ETÀ FRA 6 E 14 ANNI RIPARTITI  
PER REGIONI

|                                 | Censiti   | Analfabeti | Percentuali |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Piemonte . . . . .              | 388.192   | 7.497      | 1,93        |
| Valle d'Aosta . . . . .         | 13.085    | 178        | 1,36        |
| Lombardia . . . . .             | 908.928   | 18.036     | 1,98        |
| Trentino-Alto Adige . . . . .   | 118.672   | 1.737      | 1,46        |
| Veneto . . . . .                | 653.582   | 14.869     | 2,27        |
| Friuli-Venezia Giulia . . . . . | 140.862   | 2.337      | 1,66        |
| Trieste . . . . .               | 31.528    | 427        | 1,35        |
| Liguria . . . . .               | 176.989   | 4.016      | 2,27        |
| Emilia-Romagna . . . . .        | 484.817   | 11.896     | 2,45        |
| Toscana . . . . .               | 412.883   | 13.915     | 3,37        |
| Umbria . . . . .                | 119.315   | 4.481      | 3,76        |
| Marche . . . . .                | 204.150   | 6.894      | 3,38        |
| Lazio . . . . .                 | 521.095   | 19.550     | 3,75        |
| Abruzzi e Molise . . . . .      | 263.466   | 11.804     | 4,48        |
| Campania . . . . .              | 783.774   | 73.971     | 9,44        |
| Puglia . . . . .                | 595.766   | 62.071     | 10,42       |
| Basilicata . . . . .            | 106.438   | 11.340     | 10,65       |
| Calabria . . . . .              | 370.453   | 48.949     | 13,21       |
| Sicilia . . . . .               | 748.909   | 77.828     | 10,39       |
| Sardegna . . . . .              | 241.596   | 17.951     | 7,43        |
| TOTALE Italia . . . . .         | 7.284.450 | 409.320    | 5,51        |

Da dati dell'Istituto di statistica e da dati contenuti nel Vol. V del censimento 1951 (Istruzione).

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L

## COEFFICIENTE DI DISPERSIONE

(SI CALCOLA, SU 100 ALUNNI ISCRITTI IN PRIMA CLASSE NEGLI ANNI 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52 QUANTI ALUNNI SONO ISCRITTI IN V CLASSE CINQUE ANNI DOPO)

|                                 | 1948-49<br>1952-53 | 1949-50<br>1953-54 | 1950-51<br>1954-55 | 1951-52<br>1955-56 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Piemonte . . . . .              | 86,0               | 87,7               | 89,2               | 93,2               |
| Valle d'Aosta . . . . .         | 81,4               | 87,3               | 90,0               | 97,1               |
| Lombardia . . . . .             | 81,2               | 82,9               | 84,9               | 88,4               |
| Trentino-Alto Adige . . . . .   | 112,6              | 111,7              | 98,7               | 104,7              |
| Veneto . . . . .                | 61,4               | 65,0               | 68,6               | 75,9               |
| Friuli-Venezia Giulia . . . . . | 85,9               | 89,6               | 81,6               | 89,6               |
| Liguria . . . . .               | 90,3               | 95,4               | 91,1               | 97,6               |
| Emilia-Romagna . . . . .        | 72,1               | 74,6               | 75,7               | 81,8               |
| Toscana . . . . .               | 71,0               | 74,6               | 75,1               | 79,0               |
| Umbria . . . . .                | 64,7               | 64,7               | 69,1               | 73,5               |
| Marche . . . . .                | 61,9               | 62,5               | 64,5               | 70,3               |
| Lazio . . . . .                 | 64,4               | 66,0               | 68,4               | 74,5               |
| Abruzzi e Molise . . . . .      | 47,3               | 50,5               | 52,5               | 59,7               |
| Campania . . . . .              | 40,5               | 42,4               | 45,8               | 50,0               |
| Puglie . . . . .                | 45,2               | 46,6               | 47,6               | 50,9               |
| Calabria . . . . .              | 30,7               | 33,1               | 33,9               | 38,3               |
| Basilicata . . . . .            | 41,3               | 43,7               | 44,9               | 48,8               |
| Sicilia . . . . .               | 38,2               | 39,5               | 41,1               | 46,3               |
| Sardegna . . . . .              | 39,5               | 41,8               | 45,3               | 49,4               |
| TERRITORIO NAZIONALE . . . . .  | 57,4               | 59,3               | 61,0               | 65,9               |

Dalla Relazione Fraiese.



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

## TITOLO I

## EDILIZIA SCOLASTICA

## CAPO I

INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE  
STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE  
9 AGOSTO 1954 N. 645.

## Art. 1.

*Proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole*

Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1969 con le modifiche di cui alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250.000.000 per ciascun esercizio, comprensivi, per gli esercizi dal 1959-60 al 1963-64, del miliardo e 500 milioni autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

- 1) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500.000.000;
- 2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè degli istituti professionali, lire 1.250.000.000;
- 3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, nonchè per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO I

## EDILIZIA SCOLASTICA

## CAPO I

INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE  
STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE  
9 AGOSTO 1954, N. 645.

## Art. 1.

*Proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 2.

*Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento*

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, delle Provincie e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici:

a) del 6 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situate in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Comitato dei ministri, di cui al successivo articolo 6, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi simile a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del 6 per cento per le scuole elementari dei Comuni che intendono costruire lo alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

d) del 5 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 2.

*Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

f) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

I benefici previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al primo comma saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

### Art. 3.

#### *Spese ammesse a contributo*

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:

a) quelle relative all'arredamento ed ai sussidi audiotelevisivi degli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi degli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie nei limiti stabiliti dal Regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 13;

d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

Quando l'importo della spesa ammessa a contributo superi la somma di 100 milioni il 2 per cento della spesa deve essere destinato ad opere artistiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

### Art. 3.

#### *Spese ammesse a contributo*

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

## Art. 4.

*Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato*

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni.

I Comuni di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 2 sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 333.

## Art. 5.

*Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi*

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire al Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## Art. 4.

*Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato*

*Identico.*

*Identico.*

Nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

*Identico.*

I Comuni di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2 sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 333.

## Art. 5.

*Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

stero della pubblica istruzione, pel tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera e il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi biennali delle opere da eseguire, in conformità alle direttive fissate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 6, e in base ai seguenti criteri:

a) ripartizione delle somme complessive stanziare annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1;

b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione in modo da assicurare, oltre che l'eliminazione delle carenze, la integrale attuazione, anno per anno, del programma decennale di sviluppo della scuola;

c) precedenza alle opere destinate alle scuole di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 2;

d) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645 e per le quali siano stati già iniziati i lavori.

#### Art. 6.

##### *Comitato dei ministri*

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio o per sua delega dal Ministro della pubblica istruzione, e composto dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro incaricato di presiedere il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La funzione di segretario del Comitato dei ministri è demandata al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 6.

##### *Comitato dei ministri*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Il Comitato dei ministri si riunisce almeno ogni trimestre.

Al Comitato spettano le seguenti attribuzioni: determinare nelle linee generali i programmi di cui all'articolo 5; determinare le sedi la cui condizione si debba riconoscere simile a quella del Mezzogiorno e delle Isole, ai fini previsti dall'articolo 2, lettera b), e dall'articolo 23 della presente legge; esaminare lo stato dei lavori precedentemente deliberati esercitando azione di propulsione per la loro tempestiva esecuzione; controllare il celere espletamento delle pratiche attinenti la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per le opere comprese nei programmi, e la tempestiva utilizzazione delle opere per l'attuazione del piano di sviluppo della scuola.

Art. 7.

*Approvazione dei progetti e concessione dei contributi*

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 5 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 8.

*Effetti dell'approvazione dei progetti*

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

*Approvazione dei progetti e concessione dei contributi*

*Identico.*

Art. 8.

*Effetti dell'approvazione dei progetti*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai decreti di concessione di contributi per l'acquisto del terreno, emanati ai sensi del successivo articolo 10.

#### Art. 9.

*Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori*

Il giudizio sulla idoneità delle aree, a norma del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688 e delle altre disposizioni in materia di edilizia scolastica, è dato dall'Ingegnere capo del Genio civile, sentito il parere del Provveditore agli studi e del medico provinciale, per tutti gli edifici scolastici da costruire da parte degli enti obbligati anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Entro 15 giorni dalla data del verbale col quale viene attestata l'idoneità dell'area il Provveditore alle opere pubbliche stabilisce con proprio decreto il vincolo ai fini della destinazione dell'area ad uso scolastico.

Il decreto del Provveditore alle opere pubbliche di cui al precedente comma cessa di avere effetto dopo due anni dalla sua emanazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce il giudizio di idoneità di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra in sede di approvazione dei piani

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 9.

*Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

*Stralcio del contributo per l'acquisto della area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo*

Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il Provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 9, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Art. 11.

*Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli Organi dei Lavori pubblici*

Le deliberazioni dei Consigli comunali e quelle delle Amministrazioni provinciali, relative all'approvazione dei progetti di edifici scolastici, sono dichiarate immediatamente eseguibili a norma degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale e provinciale al Genio civile per l'inoltro al Provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Ogni disposizione contraria alle norme del presente articolo è abrogata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 10.

*Stralcio del contributo per l'acquisto della area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo*

*Identico.*

Art. 11.

*Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli Organi dei Lavori pubblici*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 12.

*Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province*

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I progetti per la costruzione degli edifici, destinati alle scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo non superiore a 200 milioni di lire debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208 e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Per la compilazione dei progetti degli edifici destinati alle scuole statali debbono essere osservate le norme del regolamento 1° dicembre 1956, n. 1688, per gli edifici ad uso di scuole materne ed elementari, e altre norme in vigore per tutti gli altri tipi di scuole, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Art. 13.

*Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie*

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 12.

*Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province*

*Identico.*

Art. 13.

*Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole secondarie.

Art. 14.

*Controllo sostitutivo da parte dello Stato*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 13-bis

*Provvidenze particolari per taluni Comuni*

I Comuni dei territori e delle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, nonché i Comuni i cui bilanci nel triennio 1956-58 si sono chiusi in disavanzo avranno facoltà di chiedere che per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 6 della presente legge delibererà con l'intervento del Ministro dell'interno sulle domande di sostituzione.

L'U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici scolastici sentito un Comitato composto dal Provveditore agli studi, dall'Ingegnere capo del Genio civile della provincia e dal Sindaco del Comune interessato. Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 12, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo della approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

L'U.N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.

Art. 14.

*Controllo sostitutivo da parte dello Stato*

Quando il Comune non assuma l'iniziativa di cui all'articolo 5 e all'articolo 13-bis della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni e delle Province a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando il Comune non assuma l'iniziativa di cui all'articolo 5 della presente legge per la presentazione delle domande di contributo a favore delle opere ritenute necessarie e indifferibili dal Ministero della pubblica istruzione, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti all'uopo occorrenti.

## CAPO II

### PROVVIDENZE PARTICOLARI

#### Art. 15.

#### *Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne*

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore degli Enti che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.

I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità ed urgenza,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti occorrenti.

*Identico.*

*Soppresso.*

## CAPO II

### PROVVIDENZE PARTICOLARI

#### Art. 15.

#### *Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne*

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

là dove gli Enti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio, nelle seguenti misure:

a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei Comuni montani di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90;

b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.

#### Art. 16.

*Contributi ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali*

È autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi a Comuni che intendano adibire, ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà, sulla spesa riconosciuta necessaria per sopperire a spese di adattamento e di arredamento degli edifici.

Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade dei Comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

I contributi non possono riguardare più di due scuole.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il Provveditore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 16.

*Contributi ad alcune categorie di Comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

agli studi si uniformerà alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arredamento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila.

Art. 17.

*Presentazione delle domande di contributo -  
Ammissione al finanziamento*

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli di cui al comma precedente.

Art. 18.

*Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti*

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa del Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 17.

*Presentazione delle domande di contributo -  
Ammissione al finanziamento*

*Identico.*

Art. 18.

*Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti*

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa del Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne e di scuole elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 2, lettera a), della presente legge.

La Cassa del Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della presente legge.

L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa del Mezzogiorno cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per l'arredamento.

#### Art. 19.

##### *Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica*

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentiti i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici, può autorizzare la Cassa del Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura tecnico-didattica di scuole tecniche, di istituti professionali ed istituti tecnici, per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati nei territori nei quali la Cassa opera.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, corsi di qualificazione e specializzazione, nonché istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 2, lettera a), della presente legge.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 19.

##### *Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

## CAPO III

## PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITÀ

## Art. 20.

*Misure dei contributi*

Nelle spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria lo Stato concorre in ragione del 50 per cento della spesa.

Il rimanente 50 per cento è a carico degli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) interessati alla vita delle Università, salva l'eventuale integrazione di cui all'articolo 23 della presente legge.

Nel computo del 50 per cento di cui al precedente comma si tiene conto anche delle contribuzioni di altri enti e di privati.

Al finanziamento della spesa si provvede attingendo pro-quota agli apporti dello Stato e degli Enti interessati.

A decorrere dall'esercizio 1959-60 e per i successivi nove esercizi è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di lire 5 miliardi per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## CAPO III

## PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITÀ

## Art. 20.

*Misure dei contributi**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

A decorrere dall'esercizio 1959-60 e per i successivi nove esercizi è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di lire 2 miliardi per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo.

## Art. 20-bis.

*Imputazione di spese già eseguite*

I contributi concessi da Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri Enti o privati, posteriormente al 15 settembre 1957 e fino al 31 dicembre 1958, che fossero stati già impiegati per l'esecuzione di opere edilizie universitarie, comprese in programmi approvati dai Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, sono considerati utili ai fini del computo della quota del 50 per cento della spesa, che ai sensi del comma 2° del precedente articolo 20 è posta a carico degli Enti stessi.

In tali ipotesi, ai fini della erogazione dei contributi che potranno essere concessi dallo

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 21.

*Stipulazione dei mutui*

Le Province ed i Comuni di cui al precedente articolo, per fronteggiare le quote assunte da ciascuno a proprio carico possono provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli enti stessi.

I finanziamenti a favore degli enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi per quanto riguarda le costruzioni destinate agli Istituti scientifici e alle Cliniche universitarie.

Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene, per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi.

Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Stato in applicazione della presente legge, si prescinde dalla condizione del versamento pro-quota di cui al comma quarto del citato articolo 20.

Le norme di cui sopra si applicano anche in rapporto ai lavori che, pur non ancora iniziati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tra le opere da realizzare con il contributo degli Enti o privati.

Art. 21.

*Stipulazione dei mutui*

Le Province ed i Comuni di cui al precedente articolo 20, per fronteggiare le quote assunte da ciascuno a proprio carico possono provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli enti stessi.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

## Art. 22.

*Domande di contributo statale*

Le richieste delle Università, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20 della presente legge, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza; le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti chiamati a concorrere nella spesa.

Da tali deliberazioni deve risultare la somma per la quale gli Enti si impegnano, ovvero — qualora non si renda possibile l'impegno — le ragioni di tale impossibilità.

Il piano di ripartizione della somma stanziata ai sensi del precedente articolo 20 è determinato dal Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro dei lavori pubblici.

## Art. 23.

*Contributi straordinari*

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, e per i successivi nove esercizi finanziari, sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione lire 2 miliardi, da destinarsi, di concerto con i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, alle Università e agli Istituti universitari, a titolo di contributo straordinario ai rispettivi bilanci per la realizzazione di opere edilizie di cui all'articolo 20 della presente legge, a sostituzione parziale o, eccezionalmente, totale delle quote facenti carico agli Enti pubblici territoriali interessati, semprechè:

trattisi di Università site nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o che trovinsi in altre zone, in rapporto alle quali il Comitato dei ministri di cui all'articolo 6 della presente legge, riconosca che la loro condizione possa conside-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## Art. 22.

*Domande di contributo statale**Identico.**Identico.**Identico.*

Il piano di ripartizione della somma stanziata ai sensi del precedente articolo 20 è determinato dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro dei lavori pubblici.

## Art. 23.

*Contributi straordinari*

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, e per i successivi nove esercizi finanziari, sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione lire 5 miliardi, da destinarsi, di concerto con i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, alle Università e agli Istituti universitari, a titolo di contributo straordinario ai rispettivi bilanci per la realizzazione di opere edilizie di cui all'articolo 20 della presente legge, a sostituzione parziale o, eccezionalmente, totale delle quote facenti carico agli Enti pubblici territoriali interessati, semprechè:

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

rarsi simile a quella delle zone di cui al citato articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

sia accertata l'assoluta impossibilità da parte degli Enti predetti, di concorrere nelle spese in tutto o in parte.

Art. 24.

*Approvazione dei progetti*

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 25.

*Attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie*

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, e per i successivi nove esercizi finanziari, sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, tre miliardi, da destinarsi all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della realizzazione delle opere edilizie di cui all'articolo 20.

Alla ripartizione del fondo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

Art. 26.

*Edifici demaniali - Manutenzione*

Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione supe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

Art. 24.

*Approvazione dei progetti*

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 25.

*Attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie*

*Identico.*

Art. 26.

*Edifici demaniali - Manutenzione*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

riore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli Enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

## TITOLO II.

### PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO E ASSISTENZA

#### Art. 27.

##### *Sussidi alle scuole materne.*

L'importo degli assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne è fissato in lire due miliardi e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60, con progressivo aumento di lire 500 milioni all'anno fino a raggiungere l'importo di lire 7 miliardi con l'esercizio finanziario 1968-69.

#### Art. 28.

##### *Classi differenziali.*

Per l'istituzione di classi differenziali nella scuola elementare, destinate ad alunni ritardati mentali o disadattati scolastici, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60, con un progressivo aumento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere l'importo di lire 2 miliardi e 150 milioni con l'esercizio finanziario 1968-69.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## TITOLO II

### PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO E ASSISTENZA

#### Art. 27.

##### *Sussidi alle scuole materne.*

L'importo degli assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e il potenziamento delle scuole materne è fissato in lire due miliardi e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60, con progressivo aumento di lire 500 milioni all'anno fino a raggiungere l'importo di lire 7 miliardi con l'esercizio finanziario 1968-69.

#### Art. 28.

##### *Classi differenziali.*

Per l'istituzione di classi differenziali nella scuola elementare, destinate ad alunni assolutamente inidonei alla vita scolastica normale, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60, con un progressivo aumento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere l'importo di lire 2 miliardi e 150 milioni con l'esercizio finanziario 1968-69.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 29.

*Contributi ai Patronati scolastici*

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico è fissato in lire 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1959-60, con un progressivo aumento di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere l'importo di lire 4.800 milioni per l'esercizio finanziario 1968-69.

Art. 30.

*Contributi per la scuola popolare*

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, dei centri di lettura e loro dotazione libraria, saranno stanziati su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme:

- a) per l'esercizio finanziario 1959-60, lire 5 miliardi;
- b) per l'esercizio finanziario 1960-61, lire 5 miliardi;
- c) per l'esercizio finanziario 1961-62, lire 4 miliardi;
- d) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 4 miliardi;
- e) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 3 miliardi;
- f) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 3 miliardi.

Art. 31.

*Borse di studio*

L'importo complessivo delle borse di studio di cui all'articolo 19 della legge 9 ago-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 29.

*Contributi ai Patronati scolastici*

*Identico.*

Art. 30.

*Contributi per la scuola popolare*

*Identico.*

Art. 31.

*Borse di studio*

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

sto 1954, n. 645, è aumentato di 980 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e progressivamente per gli esercizi successivi di altri 680 milioni all'anno, fino a raggiungere l'importo complessivo di lire 7 miliardi e 100 milioni con l'esercizio finanziario 1968-69.

Le borse di studio di cui al precedente comma possono essere attribuite anche per cicli di studio pluriennali e possono essere assegnate anche ad alunni di scuole ed istituti di istruzione artistica.

È abrogato il comma terzo dell'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

È altresì autorizzato l'aumento di posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Educatari femminili statali per ciascun anno dal 1959-60 al 1968-69, per la somma di lire 20 milioni da stanziarsi in ciascuno degli esercizi finanziari del decennio sino al complessivo importo di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1968-69.

Art. 32.

*Assistenza universitaria*

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, un fondo di lire un miliardo e 500.000.000, per l'assistenza agli studenti meritevoli e bisognosi.

Di tale fondo, un miliardo è destinato a contributi per le Opere universitarie per i fini di cui al precedente comma, da assegnarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze dei singoli Atenei anche in relazione al numero degli studenti rispettivamente iscritti.

La rimanente somma di 500 milioni viene destinata a fini di assistenza universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere di una rappresentanza nazionale delle Opere univer-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 32.

*Assistenza universitaria*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

sitarie da costituirsi secondo modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, gli stanziamenti, per erogazioni di borse di studio destinate a studenti in corso di studio ed a giovani laureati sono elevati, rispettivamente, a lire 400 milioni e a lire 100 milioni.

Dei 400 milioni di cui al precedente comma, non più di 10 milioni possono essere destinati all'erogazione di contributi per cittadini stranieri studenti o laureati da non più di due anni.

#### Art. 33.

*Gratuità dell'istruzione nelle scuole dell'obbligo e nell'istituto professionale*

A partire dall'anno scolastico 1959-60, la istruzione impartita nelle scuole per il completamento dell'obbligo e nell'istituto professionale è gratuita.

Con effetto dallo stesso anno scolastico sono abrogate, per la parte che concerne le scuole di cui al precedente comma, le disposizioni che prevedono tasse per l'immatricolazione, la frequenza, l'ammissione agli esami, il rilascio dei diplomi, nonché contributi di qualsiasi genere.

#### TITOLO III

DOTAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE  
- CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER  
L'UNIVERSITA' - INCREMENTO DI  
ORGANICI

#### Art. 34.

*Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica*

Per dotare gli istituti tecnici e gli istituti professionali dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelvisivi, necessaria ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 33.

*Gratuità dell'istruzione nelle scuole dell'obbligo e nell'istituto professionale*

*Identico.*

#### TITOLO III

DOTAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE  
- CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER  
L'UNIVERSITA' - INCREMENTO DI  
ORGANICI

#### Art. 34.

*Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica*

Per dotare gli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica dell'attrezzatura tecnica, compresi i sus-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1968-69.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole dell'istruzione secondaria e artistica è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire nei vari capitoli di competenza, negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69.

Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del decennio dal 1959-60 al 1968-69. Uguale somma è iscritta per ciascun esercizio del decennio per dotare le scuole elementari delle bibliotechine di classe.

#### Art. 35.

##### *Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari*

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione cinque miliardi da destinarsi al completamento delle attrezzature didattiche e scientifiche degli Istituti scientifici esistenti presso le Università, degli Osservatori astronomici e degli Istituti scientifici speciali.

Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

sidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1968-69.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole dell'istruzione secondaria e artistica è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire nei vari capitoli di competenza, negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69.

*Identico.*

#### Art. 35.

##### *Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari*

*Identico.*

Le Università, gli Osservatori astronomici e gli Istituti scientifici speciali di cui al precedente comma, hanno facoltà di impiegare le somme ricevute anche per il noleggio di macchinari necessari agli studi e agli esperimenti.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 36.

*Contributo ordinario dello Stato  
alle Università*

Con effetto dall'esercizio finanziario 1959-1960, l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria è elevato a lire 7 miliardi.

Dallo stesso esercizio finanziario l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascuno Istituto è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero e del tipo delle Facoltà e della popolazione scolastica.

Nell'assegnazione dei maggiori stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1959-1960, sarà, tuttavia, da tener conto delle somme erogate dalle Università, anteriormente al 1° luglio 1957, a carico dei propri bilanci in relazione a spese straordinarie re-sesi necessarie per il funzionamento dei servizi e degli Istituti.

È abrogata, in relazione a quanto disposto nell'articolo 32 della presente legge, la ultima parte del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 37.

*Contributo per le Accademie nazionali di  
arte drammatica e di danza*

Con effetto dall'esercizio finanziario 1959-1960, il contributo dello Stato per il mantenimento dell'Accademia nazionale di arte drammatica di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 1059 è elevato a lire 28 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 36.

*Contributo ordinario dello Stato  
alle Università*

*Identico.*

Art. 37.

*Contributo per le Accademie nazionali di  
arte drammatica e di danza*

Con effetto dall'esercizio finanziario 1959-1960, il contributo dello Stato per il mantenimento dell'Accademia nazionale di arte drammatica di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 1059 è elevato a lire 38 milioni.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

È inoltre elevato, con la stessa decorrenza, a lire 22 milioni il contributo dello Stato per il mantenimento dell'Accademia nazionale di danza previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1236, ratificato con legge 4 gennaio 1951, n. 28.

Art. 38.

*Agevolazioni tributarie*

L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore di Università o istituzioni scientifiche o di assistenza operanti nel campo universitario, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

È inoltre elevato, con la stessa decorrenza, a lire 12 milioni il contributo dello Stato per il mantenimento dell'Accademia nazionale di danza previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1236, ratificato con legge 4 gennaio 1951, n. 28.

Art. 38.

*Agevolazioni tributarie*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga a titolo di permuta.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 39.

*Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche*

In relazione allo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959-60 al 1968-69 saranno stanziati sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme:

a) per le spese inerenti al personale direttivo e insegnante, in relazione all'incremento degli organici della scuola elementare, lire 1 miliardo nel primo esercizio col progressivo aumento di 1 miliardo all'anno fino a raggiungere con l'esercizio finanziario 1968-69 lo stanziamento di lire 10 miliardi;

b) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte: lire 6.160 milioni nel primo esercizio e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 11.340 milioni, 16.750 milioni, 22.370 milioni, 28.220 milioni, 35.290 milioni, 40.580 milioni, 47.100 milioni, 53.830 milioni, 60.800 milioni;

c) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici degli istituti professionali: lire 750 milioni nel primo esercizio finanziario e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 1.620 milioni, 2.610 milioni, 4.080 milioni, 5.750 milioni, 7.480 milioni, 9.270 milioni, 11.260 milioni, 13.530 milioni, 15.500 milioni;

d) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: lire 2.730 milioni nel primo esercizio e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 10.600 milioni, 13.610 milioni, 21.400 milioni, 24.250 milioni, 27.300 milioni, 30.550 milioni, 33.800 milioni, 37.150 milioni, 41.000 milioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 39.

*Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

e) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici degli istituti di istruzione artistica: lire 490 milioni nel primo esercizio e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 680 milioni, 830 milioni, 930 milioni, 1.025 milioni, 1.100 milioni, 1.100 milioni, 1.300 milioni, 1.300 milioni, 1.300 milioni.

Art. 40.

*Revisione degli organici delle scuole secondarie*

Per l'aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica saranno stanziati sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme: lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61; lire 4 miliardi per l'esercizio 1961-1962; lire 6 miliardi per l'esercizio 1962-63; lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1968-69.

Sarà inoltre stanziata sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la revisione della carriera e degli organici del personale di segreteria e ausiliario degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale la somma di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del decennio dal 1959-60 al 1968-69.

Art. 41.

*Organici degli Ispettori centrali*

I ruoli organici degli Ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, sono aumentati nel decennio dal 1959-60 al 1968-69, di 19 posti all'anno nel primo biennio e di 14 posti in ciascuno degli anni successivi.

I ruoli organici degli Ispettori centrali per l'istruzione elementare sono aumentati di 4

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 40.

*Revisione degli organici delle scuole secondarie*

*Identico.*

Art. 41.

*Organici degli Ispettori centrali*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

posti nell'esercizio 1959-60 e di 4 posti nell'esercizio 1960-61. Sono inoltre aumentati di 6 posti per ciascun esercizio del decennio dal 1959-60 al 1968-69 i ruoli degli Ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

Il ruolo organico degli Ispettori centrali per l'Antichità e Belle arti è aumentato di 2 posti di ispettore per l'istruzione artistica a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

Gli Ispettori centrali possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a sedi diverse da quella centrale, purchè siano capoluoghi di Regione.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli Ispettori centrali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

*Istituzione di cattedre universitarie e di posti per assistenti*

All'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dall'anno accademico 1963-1964 e fino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono annualmente istituiti 30 nuovi posti di professore di ruolo. La ripartizione dei posti stessi tra le singole Facoltà, in relazione alle esigenze di gruppi di discipline, è annualmente effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».

All'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349 è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dall'anno accademico 1963-1964 e fino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono annualmente istituiti 150 nuovi posti di assistente ordinario. La ripartizione dei posti stessi fra le cattedre delle singole Facoltà è annualmente effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 42.

*Istituzione di cattedre universitarie e di posti per assistenti*

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

## Art. 43.

*Organici del personale universitario non insegnante*

Per l'istituzione di nuovi ruoli, in rapporto alle esigenze della ricerca scientifica e del funzionamento dei servizi universitari e per la revisione degli esistenti ruoli del personale universitario non insegnante sono stanziati lire 2.740.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e lire 4.117.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 44.

*Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge*

Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.

## Art. 45.

*Variazioni della previsione di spesa per lo esercizio finanziario 1958-59*

Per istituzione di nuove scuole, corsi e classi e per integrazione degli stipendi ed altri assegni al personale di ruolo e non di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

## Art. 43.

*Organici del personale universitario non insegnante*

*Identico.*

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 44.

*Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge*

*Identico.*

## Art. 44-bis.

*Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti*

Gli stanziamenti previsti dagli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1968-69 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione, negli esercizi successivi.

## Art. 45.

*Variazioni della previsione di spesa per lo esercizio finanziario 1958-59*

*Soppresso.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

ruolo saranno stanziati le seguenti maggiori somme rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59, come appresso indicato:

|         |    |               |
|---------|----|---------------|
| Cap. 69 | L. | 200.000.000   |
| » 78    | »  | 300.000.000   |
| » 107   | »  | 170.000.000   |
| » 108   | »  | 888.000.000   |
| » 111   | »  | 788.000.000   |
| » 113   | »  | 1.400.000.000 |
| » 118   | »  | 360.000.000   |
| » 55    | »  | 1.000.000.000 |
| » 252   | »  | 1.000.000.000 |
| » 42    | »  | 1.000.000.000 |
| » 165   | »  | 15.000.000    |
| » 280   | »  | 50.000.000    |
| » 253   | »  | 1.000.000.000 |
| » 191   | »  | 202.850.000   |
| » 185   | »  | 20.000.000    |

Alla copertura del maggior onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 45-bis.

*Copertura della spesa*

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente disegno di legge si provvede per lo esercizio 1959-60 mediante riduzione del capitolo 561 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro; per le maggiori somme previste per l'esercizio 1960-61 potrà provvedersi, occorrendo, con operazioni di movimento di capitali; per gli aumenti previsti per gli esercizi dal 1961-62 al 1968-69 si provvederà mediante utilizzo fino a concorrenza di tali aumenti delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi.

Il Ministro del tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma.